SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 2004.

Autorizzazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Visto, in particolare, il comma 53 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale prevede che, per l'anno 2004, alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché le assunzioni relative alle categorie protette;

Visto il comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro e che, a tale fine, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare il comma 3-*ter* del medesimo articolo;

Visto, il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che è prioritariamente considerata l'immissione in servizio di personale addetto a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi ed alla protezione civile, alla tutela ambientale ed alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore ed alla sicurezza e ricerca agroalimentare, alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi già espletati alla data del 30 settembre 2003 e dei vincitori di concorsi per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario;

Considerato, inoltre, che il medesimo comma 55 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 stabilisce che nell'ambito delle medesime deroghe saranno, altresì, prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'Amministrazione penitenziaria in relazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale rispettivamente del Corpo della polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2004, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003;

Visto l'art. 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante norme concernenti la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il quale prevede che all'onere derivante dal collocamento, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti s.p.a. mediante l'attivazione di procedure di mobilità verso pubbliche amministrazioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003, con corrispondente riduzione della relativa autorizzazione di spesa;

Visto l'art. 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003, il quale autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ad assumere personale nel limite massimo di 180 unità il cui onere, pari a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, è ripartito, quanto a 1,75 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 e, quanto a 4,55 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte presentate nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 3, comma 55, della citata legge n. 350 del 2003;

Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al citato comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 e tenuto conto di quanto pre-

visto dal citato art. 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante norme concernenti proroga di termini previsti da disposizioni legislative e dell'art. 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003;

Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa nazionale ed il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza antincendi espressamente richiamate dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 3, comma 55, della legge n. 350 del 2003;

Considerato che le assunzioni di personale richieste dall'Automobil Club d'Italia (ACI) non debbono gravare sul fondo di cui al comma 54 dell'art. 3, della legge n. 350 del 2003, in quanto detto Istituto non rientra nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato Amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilità nazionale (SEC 95);

Ritenuto che occorre dare priorità ai vincitori di concorsi pubblici, ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti di personale, all'immissione di professionalità nel settore informatico, della ricerca, legale, tecnico e sanitario, alle richieste di autorizzazione per le amministrazioni i cui processi di immissione di personale siano in linea con i tassi programmati di riduzione del numero dei dipendenti e della spesa del personale, nonché all'immissione di un numero di unità di personale con contratto a tempo ridotto sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, secondo le istruzioni indicate nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 25 febbraio 2004, prevista dall'art. 3, comma 54, della medesima legge n. 350 del 2003;

Ritenuto che per le richieste delle università di autorizzazione all'assunzione di personale ricercatore e docente è necessario procedere con separato provvedimento al fine di individuare il contingente complessivo di personale da assumere, nonché la fissazione dei criteri per la suddivisione delle medesime risorse finanziarie da assegnare ai singoli Atenei compatibilmente con i limiti di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente e dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie previste dal presente decreto da assegnare al medesimo settore;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dai citati articoli 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, lo stanziamento residuo e disponibile dall'utilizzo del fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003 risulta essere complessivamente di 67.050.000 euro, quale onere relativo all'anno 2004, e di 277.050.000 euro, corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca di cui alle tabelle 1 e 2 e 3 allegate al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato, un contingente di personale pari a complessive 8.210 unità corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 257.042.694 euro, di cui 61.383.887 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 257.042.694 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l'anno 2004, un contingente di personale pari a 6.191 unità, come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l'anno 2004, di 40.669.980 euro, e di 195.215.904 euro a decorrere dall'anno 2005. Per l'anno 2004 è posto a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la spesa di 7.833.326 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri. Per la decorrenza delle assunzioni previste al presente comma sono fatti salvi i corsi già programmati, fermi restando i limiti di spesa indicati nella tabella 1.

3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato 2.019 unità di personale corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 61.826.790 euro, di cui 12.880.581 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 61.826.790 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2005.

4. Per il settore università è autorizzata una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 4.166.667 di euro quale onere relativo all'anno 2004 e 20.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo settore, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono individuati il contingente complessivo di personale da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli Atenei, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli istituti universitari, nonché del contingente e della spesa relativa al personale assunto nell'anno 2003 sulla base dei decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, e 24 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell'Università dal presente decreto.

5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 3 è autorizzata l'immissione di sei unità di personale provenienti dalle ex basi Nato presso il Ministero della giustizia - Direzione degli archivi notarili.

6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al comma 2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'assunzione avvalendosi della deroga concernente le priorità che non riguardano l'assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, sono autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 6, è autorizzata l'assunzione di quarantacinque unità di personale a tempo indeterminato presso l'ACI il cui onere finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.

8. Le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.

9. Ai sensi dell'art. 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a decorrere dall'anno 2004, è prevista la spesa di 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004, ai fini del collocamento, anche in soprannumero e nel limite complessivo di trenta unità, del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti s.p.a. mediante l'attivazione di procedure di mobilità verso pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con corrispondente riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

10. Ai sensi dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è prevista l'assunzione di personale nel limite massimo di 180 unità il cui onere, pari a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, è ripartito, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

11. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30 novembre 2004, a trasmettere per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonché l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2004, nonché quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresì, fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

12. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate, con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 303

TABELLA 1 (Prevista dall'art. 1, comma 1)

SETTORE SICUREZZA	AUTORIZZAZIONI	ONERI 2004 Euro	ONERI 2005 Euro
FORZE ARMATE	**871**	6.325.140	30.360.674
CARABINIERI	**1200**	7.895.536	37.898.571
POLIZIA PENITENZIARIA	**1500**	9.250.384	44.401.845
GUARDIA DI FINANZA	**690**	4.674.724	22.438.677
CORPO FORESTALE DELLO STATO	**130**	808.707	3.881.794
POLIZIA DI STATO	**1.450**	9.423.295	45.231.817
VIGILI DEL FUOCO	**350**	2.292.193	11.002.526
TOTALE SETTORE SICUREZZA	**6.191**	**40.669.980**	**195.215.904**
ONERI RICHIAMI CARABINIERI		7.533.092	
ONERI RICHIAMI FORZE ARMATE		300.234	
TOTALE GENERALE SETTORE SICUREZZA	**6.191**	**48.503.306**	**195.215.904**

TABELLA 2 (Prevista dall'art. 1, comma 1)

	AUTORIZZAZIONI anno 2004		
MINISTERI	autorizzazioni	oneri 2004	ONERI 2005
AFFARI ESTERI	40	360.298	1.729.430
MINISTERO AFFARI ESTERI -Istituto Agronomico dell'Oltremare	3	19.880	95.423
ATTIVITA' PRODUTTIVE	4	16.017	76.880
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	39	250.572	1.202.745
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Ispettorato centrale repressione frodi)	48	307.348	1.475.270
GIUSTIZIA - Organizzazione giudiziaria	154	986.627	4.735.808
GIUSTIZIA - Dipartimento giustizia minorile	10	78.054	374.661
GIUSTIZIA - Dipartimento dell'amministrazione. penitenziaria - civile	22	138.619	665.371
GIUSTIZIA- Ufficio Centrale degli Archivi Notarili	7	37.987	182.337
COMMISSARIATO DEL GOVERNO - Provincia autonoma di Bolzano	10	64.067	307.520
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	91	418.879	2.010.617
SALUTE	65	636.966	3.057.438
CORTE DEI CONTI	13	69.605	334.103
DIFESA	511	3.410.965	16.372.631
AUTORITA' DEL BACINO TEVERE	2	10.452	50.168
AUTORITA' DEL BACINO PO	4	43.736	209.932
AUTORITA' DEL BACINO ARNO	2	11.404	54.740
AUTORITA' DEL BACINO LIRI, GARIGLIANO E VOLTURNO	2	15.124	72.593
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	75	588.000	2.822.398
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE -Monopoli di Stato	19	48.455	232.586
CONSIGLIO DI STATO	40	227.798	1.093.429
A) TOTALE MINISTERI	**1.161**	**7.740.850**	**37.156.080**
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	autorizzazioni	oneri 2004	ONERI 2005
I.N.P.D.A.P.	105	605.025	2.904.122
I.N.P.S.	190	816.016	3.916.875

REGISTRO ITALIANO DIGHE	2	12.274	58.916
I.P.O.S.T.	35	90.769	435.691
E.N.I.T.	13	80.904	388.340
E.N.P.A.L.S.	6	56.151	269.526
I.N.A.I.L.	102	653.730	3.137.903
A.C.I.	45	0	0
ENTE NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA	3	15.968	76.646
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	1	6.667	32.000
ENTE PARCO GRAN PARADISO	1	6.137	29.458
ENTE NAZIONALE DEL POLLINO	4	22.311	107.092
PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI	3	16.431	78.868
ENTE PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO	1	4.671	22.423
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE	3	15.826	75.966
AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ASSR)	1	8.297	39.827
ENAC	20	320.504	1.538.420
B) TOT. ENTI PUBBL. NON ECONOMICI	535	2.731.682	13.112.073
ENTI DI RICERCA	autorizzazioni	oneri 2004	ONERI 2005
I.S.T.A.T.	31	90.890	436.271
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	6	67.649	324.715
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	30	223.563	1.073.101
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA)	2	23.222	111.468
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	64	221.703	1.064.173
INSEAN	7	101.046	485.023
E.N.E.A.	45	425.364	2.041.746
FISICA DELLA MATERIA	25	262.280	1.258.945
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE	4	46.445	222.936
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	2	13.051	62.645
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	30	255.852	1.228.089

ISTITUTO NAZIONALE FAUNA ALESSANDRO CHIGI	2	11.645	55.898
ISTITUTO NAZIONALE OTTICA APPLICATA	7	69.465	333.433
ISTITUTO STUDI E ANALISI ECONOMICA	9	31.341	150.438
ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE	2	26.120	125.376
ISPESL	10	85.714	411.429
ISTITUTO GALILEO FERRARIS	5	60.954	292.578
A..S..I.	11	84.621	406.182
AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI	30	295.512	1.418.457
ISTITUTO PAPIROLOGICO "G.VITELLI"	1	11.611	55.734
C) TOTALE ENTI DI RICERCA	323	2.408.049	11.558.637
TOT. GENERALE (A+B+C)	2.019	12.880.581	61.826.790

RIEPILOGO TABELLA 3 (Prevista dall'articolo 1, comma 1)

COMPARTI	AUTORIZZAZIONI ASSUNZIONI	ONERI 2004 (euro)	ONERI 2005 (euro)
SETTORE SICUREZZA	6.191	40.669.980	195.215.904
Oneri relativi ai richiami	0	*Oneri 2004 (euro)*	0
FORZE ARMATE	0	300.234	0
ARMA DEI CARABINIERI	0	7.533.092	0
TOTALE SETTORE SICUREZZA	**6.191**	**48.503.306**	**195.215.904**
MINISTERI	**1.161**	**7.740.850**	**37.156.080**
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	490	2.731.682	13.112.073
ACI	45	0	
TOTALE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	**535**	**2.731.682**	**13.112.073**
ENTI DI RICERCA	323	2.408.049	11.558.637
UNIVERSITA'	0	4.166.667	20.000.000
TOTALE GENERALE	**8.210**	**65.550.554**	**277.042.694**

Note:

a) Fanno carico al fondo, per un totale di 2,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 200,4 i seguenti importi:

- 1,75 milioni di euro per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile (art.3 comma 9 L.F. 2004).
- 1,2 milioni di euro per il personale della Cassa Depositi e Prestiti (legge n. 47/2004).

b) Le assunzioni di personale riguardanti l'ACI non gravano sul fondo.

c) Il contingente di personale da assumere per le università e la sua ripartizione per i singoli atenei sono individuate con successivo provvedimento.

04A09285

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2004.

Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 4, comma 176, tabella 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 4, comma 176, tabella 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, concernente la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 144, comma 1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2002, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488;

Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista la nota n. 5252/GAB del 5 luglio 2004 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese raggiunte in data 6 maggio 1999 con il Dipartimento della protezione civile, hanno confermato la percentuale di ripartizione delle disponibilità finanziarie previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

Le risorse finanziarie previste dall'art. 4, comma 176, tabella 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vengono ripartite in: 65% regione Umbria e 35% regione Marche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A09360

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, interessato da eccezionali eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale, tra l'altro, è stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2003, concernente la proroga fino al 30 agosto 2004, del sopra citato stato d'emergenza;

Vista la nota dell'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 25 agosto 2004, con la quale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza, al fine di completare tutte le attività per la conclusione degli interventi;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia interessato da eccezionali eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A09361

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2004.

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3376).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 ottobre 2003, n. 252, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;

Vista l'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 3362 dell'8 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2004, che destina ad interventi di competenza statale una somma pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Considerato che occorre provvedere alla definizione delle modalità di attivazione del predetto Fondo per la realizzazione in via specifica di interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica, tenuto conto dell'importanza ed urgenza di dare concreto avvio ad un'azione volta al contenimento del rischio sismico, cui la normativa riconosce carattere di priorità;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità.

2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi è riservata la somma di 65 milioni di euro, in ragione di 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003;

b) interventi di adeguamento o di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche già eseguite con le modalità di cui alla lettera *a)*;

c) interventi di adeguamento o miglioramento che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera *a)*, si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale.

4. Alle verifiche tecniche di cui al comma 3, lettera *a)*, è destinata una percentuale non inferiore al 30% del complessivo importo indicato al comma 2.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, consistano in interventi di demolizione e ricostruzione, il calcolo del finanziamento sarà effettuato tenendo conto della volumetria dell'edificio da demolire.

6. Gli interventi di cui al comma 3 devono inoltre riguardare edifici ed opere:

a) ubicate in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3, come individuate a seguito dell'applicazione dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione di quelle costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e situate in zone corrispondenti alle precedenti categorie sismiche utilizzate per la progettazione o l'adeguamento;

b) rientranti nelle tipologie di edifici ed opere individuate con appositi provvedimenti dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione degli edifici scolastici in quanto rientranti nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme disponibili, ciascuna amministrazione dello Stato predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, così come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2, e della quota percentuale finanziabile. Ciascuna amministrazione dello Stato predispone e trasmette altresì al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni decorrenti dal 31 marzo 2005, un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali e della percentuale finanziabile.

2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, qualora riguardino beni tutelati o di notevoli interesse pubblico saranno realizzati nel rispetto della vigente normativa di settore.

3. Qualora le somme complessivamente richieste in relazione a verifiche e interventi effettivamente finanziabili eccedano le somme disponibili, il Dipartimento della protezione civile procede alla redazione di una graduatoria di priorità degli interventi in relazione a valutazioni di riduzione del rischio sismico.

Art. 3.

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Ciascuna amministrazione dello Stato, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini più approfondite su una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di verifica diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 1, in misura non superiore al 20%. Ciascuna amministrazione dello Stato può richiedere altresì la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 1, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio.

2. Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le risorse da destinare a ciascuno e gli enti beneficiari delle stesse sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle amministrazioni dello Stato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. L'erogazione dei finanziamenti ha luogo a seguito di comunicazione al Dipartimento della protezione civile della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, e per quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)*, rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 2, il capo del Dipartimento della protezione civile dispone la revoca del finanziamento.

4. Le amministrazioni sono autorizzate ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo, assumendo l'onere del cofinanziamento eventualmente necessario al completamento dell'intervento, anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stabilite nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. A conclusione dell'intervento e comunque non oltre due anni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica ovvero di avvenuto inizio dei lavori le amministrazioni beneficiarie sono tenute a trasmettere al Dipartimento della protezione civile la documentazione relativa agli interventi effettuati. Da tale documentazione dovranno tra l'altro risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso.

6. Il Dipartimento della protezione civile assumerà ogni più opportuna iniziativa nei confronti degli ordini professionali affinché assicurino la più ampia collaborazione nell'applicazione della presente ordinanza.

7. Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche anche a campione sull'utilizzo dei finanziamenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Nel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione dei finanziamenti concedibili per ciascuna delle tre fattispecie di cui all'art. 1, comma 3.

Per ciascuna fattispecie viene determinato un costo convenzionale e la quota percentuale assegnabile in ragione della zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento. Il costo convenzionale può essere variato secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1.

L'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiario, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1.

a) VERIFICHE TECNICHE.

a1) Costo convenzionale di verifica per edifici.

Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione del volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari:

per edifici con volume fino a 10.000 m^3 al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,50 €/m^3, con un minimo di 3.000 €/edificio;

per edifici con volume superiore a 10.000 m^3 e fino a 30.000 m^3 alla somma del costo previsto per un edificio di 10.000 m^3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 10.000 m^3 ed un costo unitario di 1,80 €/m^3;

per edifici con volume superiore a 30.000 m^3 e fino a 60.000 m^3 alla somma del costo previsto per un edificio di 30.000 m^3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 30.000 m^3 ed un costo unitario di 1,20 €/m^3;

per edifici con volume superiore a 60.000 m^3 e fino a 100.000 m^3 alla somma del costo previsto per un edificio di 60.000 m^3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 60.000 m^3 ed un costo unitario di 0,60 €/m^3;

per edifici con volume superiore a 100.000 m^3 alla somma del costo previsto per un edificio di 100.000 m^3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 100.000 m^3 ed un costo unitario di 0,30 €/m^3.

a2) Costo convenzionale di verifica per ponti.

Per i ponti il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito dal prodotto della superficie dell'impalcato, espressa in metri quadri e valutata dai giunti di spalla, per un valore unitario pari:

per ponti con superficie fino a 1.000 m^2, al prodotto della superficie d'impalcato per un costo unitario di 15,00 €/m^2, con un minimo di 2.000 €/ponte;

per ponti con superficie superiore a 1.000 m^2 e fino a 3.000 m^2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 1.000 m^2 e del prodotto fra la superficie eccedente 1.000 m^2 ed un costo unitario di 11,00 €/m^2;

per ponti con superficie superiore a 3.000 m^2 e fino a 5.000 m^2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 3.000 m^2 e del prodotto fra la superficie eccedente 3.000 m^2 ed un costo unitario di 7,00 €/m^2;

per ponti con superficie superiore a 5.000 m^2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 5.000 m^2 e del prodotto fra la superficie eccedente 5.000 m^2 ed un costo unitario di 4,00 €/m^2.

a3) Determinazione dell'importo del finanziamento.

Per ciascun intervento il finanziamento è determinato applicando al costo convenzionale calcolato nei termini di cui alle lettere *a1)* e *a2)* i valori percentuali definiti nella successiva tabella 1 con riferimento alla zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento.

TABELLA 1

Zona sismica	1	2	3
Percentuale finanziabile	50	50	30

b) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SUCCESSIVI A VERIFICHE TECNICHE.

Per gli interventi rientranti in tale fattispecie dovranno essere preliminarmente disponibili i dati di rischio risultanti dalle verifiche, come definiti nell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003, e precisamente:

$PGA_{2\%}$ accelerazione al suolo attesa con probabilità 2% in 50 anni;

$PGA_{10\%}$ accelerazione al suolo attesa con probabilità 10% in 50 anni;

$PGA_{50\%}$ accelerazione al suolo attesa con probabilità 50% in 50 anni;

PGA_{CO} accelerazione stimata di collasso della struttura;

PGA_{DS} accelerazione stimata di danno severo;

PGA_{DL} accelerazione stimata di danno lieve.

Le accelerazioni di collasso e di danno severo potranno essere disponibili anche in via alternativa.

Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti dovranno essere calcolati due parametri, così definiti:

$\alpha_u = PGA_{CO} / PGA_{2\%}$

ovvero, in alternativa:

$\alpha_u = PGA_{DS} / PGA_{10\%}$

e:

$\alpha_e = PGA_{DL} / PGA_{50\%}$

Il parametro α_u è considerato un indicatore del rischio di collasso, il parametro α_e un indicatore del rischio di inagibilità dell'opera: valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio. Pertanto l'importo del finanziamento attribuibile è proporzionale a tali parametri, secondo quanto descritto nel seguito.

Si definisce un parametro α pari ad α_u nel caso di opere con conseguenze rilevanti in caso di collasso, e pari al più basso tra α_u o α_e nel caso di opere di interesse strategico.

L'ammontare del finanziamento concedibile dovrà essere calcolato, in analogia a quanto considerato per le fattispecie precedenti, come frazione di un costo convenzionale stimato, stabilito in:

150 €/m^3 per gli edifici;

450 €/m^2 per i ponti, applicato alla superficie dell'impalcato.

Per ciascun intervento il finanziamento è pari:

al 100% del costo convenzionale se il parametro α è inferiore a 0.2;

a 0 se il parametro α è maggiore di 0.8;

a [(380 — 400 α)/3] % se il parametro α è compreso fra 0.2 e 0.8.

c) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO DA EFFETTUARSI IN ASSENZA DI VERIFICHE TECNICHE.

Per interventi di adeguamento rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, della presente ordinanza, l'importo del finanziamento è calcolato applicando ad un costo convenzionale di 150 €/m^3 riferito al volume degli edifici e di 450 €/m^2 riferito alla superficie dell'impalcato dei ponti i valori percentuali definiti nella successiva tabella 2 con riferimento alla zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento.

TABELLA 2

Zona sismica	1	2	3
Percentuale finanziabile	60	50	30

04A09362

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 2004.

Modalità tecniche di svolgimento e regolamento per l'attribuzione dei premi della Lotteria Italia 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 2003 con il quale sono state individuate le manifestazicni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2004;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2004 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale 15 dicembre 2003 prevede che la lotteria Italia 2004 sia collegata ad una trasmissione televisiva;

Considerato, altresì, che nel corso della tasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambio della collegata trasmissione televisiva;

Considerato, infine, che per assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, saranno effettuate estrazioni istantanee di premi fra tutti coloro che, in possesso di biglietti della Lotteria Italia, accederanno tramite mezzo telefonico ad ulteriori possibilità di gioco;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia» manifestazione 2004, è collegata alla manifestazione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «Affari tuoi».

La lotteria nazionale Italia 2004, con inizio il 7 settembre 2004, si concluderà il 6 gennaio 2005.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravviasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 4.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie, saranno comunque assegnati 20 premi di prima categoria.

Il primo premio della prima categoria sarà di € 5 milioni.

L'importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l'importo dei premi delle altre categorie saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 5.

La vendita al pubblico della lotteria nazionale Italia - manifestazione 2004, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 2005.

La vendita all'ingrosso cesserà alle ore 24 del 29 dicembre 2004, salva la facoltà per l'Amministrazione di fissare altra data.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 del 30 dicembre 2004.

Art. 6.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Recubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato, piazza Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 2005 alle ore 21. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 11/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2005, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 7.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Terminate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi di prima categoria si procederà all'abbinamento dei 20 biglietti estratti vincenti con le venti regioni che giocheranno nella puntata conclusiva del 6 gennaio 2005 della trasmissione «Affari tuoi» secondo le modalità di cui al successivo art. 9. La graduale scelta delle regioni, e l'apertura dei pacchi che le rappresentano, nel corso del gioco determinerà l'importo del premio vinto dal biglietto abbinato a partire dalla prima regione chiamata, e dell'apertura del rispettivo pacco, alla quale sarà attribuito l'ultimo premio di prima categoria e, procedendo in ordine crescente, il primo premio sarà attribuito all'ultima regione in gioco, cioè all'ultimo pacco aperto nel corso della gara in possesso del concorrente in studio, cosiddetto «pacchista». Qualora il pacchista accettasse, durante la gara, l'offerta del conduttore, l'apertura dei rimanenti pacchi, ai fini della verifica, secondo l'ordine indicato dal pacchista, determinerà l'importo dei premi, fermo restando l'attribuzione del primo premio al paccco rimasto in possesso del pacchista.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'art. 4, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12.

Per il pagamento dei premi i biglietti vincenti integri ed in originale, corredati da domanda in carta semplice, dovranno essere presentati all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca n. 9 - 00142 Roma, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. Ai vincitori, per consentire la partecipazione all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12 per tutta la durata della lotteria e per i premi di cui all'art. 4, sarà rilasciato, all'atto della presentazione della domanda di pagamento, copia conforme all'originale del biglietto presentato.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4.

Art. 8.

A decorrere dal 20 settembre 2004, andrà in onda su Raiuno alle ore 20,35 circa la trasmissione «Affari tuoi». Il programma, sarà trasresso dal lunedì al sabato, ad eccezione dei mercoledì in cui andrà in onda lo spettacolo di cui al successivo art. 9. La trasmissione si articolerà in 85 puntate, salvo cause di forza maggiore che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei programmi televisivi.

Nel corso di ogni puntata si procederà all'assegnazione di un premio dell'importo da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di € 20.000,00, da attribuire nel modo seguente.

Sul retro del biglietto è presente un'area denominata area «1», ricoperta di speciale vernice asportabile, che cela un codice. Tutti gli acquirenti di biglietti per partecipare all'assegnazione dei premi in palio dovranno telefonare al numero di telefono 16463 digitare il codice rinvenuto sul retro del proprio biglietto ed il codice di avviamento postale a scelta tra il proprio di residenza o quello di una località della regione che si intende rappresentare nel corso della trasmissione di cui al successivo art. 9. Ogni biglietto consente una sol telefonata per partecipare al gioco.

Il costo della telefonata è di € 0,30 IVA compresa per chiamate effettuate da apparecchi di telefonia fissa degli abbonati Telecom e di altri gestori di telefonia fissa che aderiranno all'iniziativa. Per le chiamate da apparecchi cellulari il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che aderiranno all'iniziativa. Le telefonate al numero verde 0080020092004 sono gratuite e sono riservate alla partecipazione dei possessori di biglietti che si trovino all'estero. La richiesta è stata estesa ai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e UK, con riserva degli stessi di aderire all'iniziativa.

Ai fini della partecicazione alla trasmissione è prevista la facoltà di delega da parte delle persone estratte.

Fra tutti coloro che avranno telefonato, per ogni puntata verranno estratti 5 nominativi, tra cui, seguendo l'ordine di estrazione, verrà individuato il partecipante alla trasmissione per la quale è stata effettuata l'estrazione.

Settimanalmente verrà poi effettuata l'estrazione di 10 nominativi tra cui, seguendo l'ordine di estrazione, verranno individuati 2 nominativi di riserva che, nel caso di indisponibilità dei partecipanti, come sopra estratti, alle puntate previste nella settimana di riferimento, saranno contattati per ottenere la disponibilità al gioco. I due nominativi di riserva, se non coinvolti nel gioco, parteciperanno al gioco nelle prime due puntate della settimana successiva.

Tutti i nominativi estratti non utilizzati parteciperanno alle successive estrazioni. Le estrazioni saranno effettuate scecificatamente con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di indisponibilità per tale puntata, non sarà consentita la partecipazione degli estratti in altro momento. La persona estratta, o l'eventuale riserva, verrà coinvolta nel gioco dal conduttore della trasmissione. Al giocatore verrà attribuito un premio iniziale di € 5.000,00.

Tale premio potrà raddoppiare nel caso in cui nel primo pacco scelto dal giocatore in studio, cosiddetto «pacchista», sarà rinvenuto un biglietto della lotteria Italia. A tal fine. La commissione ministeriale incaricata dei controlli inserità casualmente 10 biglietti della Lotteria Italia in altrettanti pacchi tra i 20 in gara. Inoltre, se, alla fine del gioco quando i pacchi da aprire sono soltanto due, il giocatore della lotteria indovinerà il premio contenuto nel pacco del «pacchista», il premio già attribuito sarà ulteriormente raddoppiato. Il premio verrà attribuito anche se, nel caso in cui il «pacchista» interromperà il gioco accettando una delle proposte del conduttore, il giocatore della lotteria indovinerà, nel momento in cui i pacchi da verificare saranmno soltanto due, il premio contenuto nel pacco del «pacchista».

Il premio di € 5.000,00 sarà attribuito alle due riserve delle puntante in onda nell'ultima settimana anche in caso di mancata partecipazione al gioco.

Art. 9.

Nella Lotteria Italia 2004 è prevista anche l'assegnazione di premi settimanali che verranno attribuiti nel corso del programma «Affari tuoi» in prima serata, in onda, per 10 puntate su Raiuno il mercoledì alle ore 20,35 circa, salvo cause di forza maggiore che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei programmi televisivi. All'assegnazione dei premi si procederà nel modo seguente.

Tutti gli acquirenti dei biglietti della lotteria potranno partecipare con le modalità di cui al precedente art. 8.

Tutte le telefonate pervenute verranno, sulla base dei codici di avviamento postale, suddivise per regioni. Per ogni puntata, si procederà, quindi, con un meccanismo che garantisca l'assoluta casualità, all'estrazione di un concorrente, oltre a dieci nominativi di riserva, per ognuna delle venti regioni, ai fini della composizione di una squadra di 20 concorrenti che partecipa alle tre fasi di gioco in ogni puntata. Per ognuna delle puntate è prevista la composizione di una squadra di riserva costituita dai nominativi di riserva estratti seguendo l'ordine di estrazione. Tali nominativi di riserva (riserve attive) formeranno la squadra dei concorrenti e effettivi nella puntata immediatamente successiva. I nominativi di riserva non utilizzati parteciperanno all'estrazione successiva. Ai fini della partecipazione alla trasmissione è prevista la facoltà di delega da parte delle persone estratte. Le estrazioni saranno effettuate specificatamente con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di indisponibilità per tale puntata, non sarà consentita la partecipazione degli estranei in altro momento. I nominativi non utilizzati, compresi quelli indisponibili per la puntata di riferimento, parteciperanno alle successive estrazioni.

Ad ognuno dei venti giocatori estratti verrà attribuito un premio di € 2.500,00. Detto premio sarà attribuito anche ai venti nominativi che costituiranno la squadra di riserva nella puntata del 6 gennaio 2005.

Ai venti concorrenti, ognuno in rappresentanza di una regione, verrà assegnato un pacco contenente un premio, di valore variabile, che diverrà visibile soltanto all'apertura del pacco medesimo. Il valore dei premi e degli oggetti in palio è il seguente:

€ 0,01 - € 5.000,00;

€ 0,20 - € 10.000,00;

€ 0,50 - € 15.000,00;

€ 1,00 - € 20.000,00;

€ 5,00 - € 25.000,00;

€ 10,00 - € 50.000,00;

€ 50,00 - € 75.000,00;

€ 100,00 - € 100.000,00;

€ 250,00 - € 250.000,00;

€ 500,00 - € 500.000,00.

Per premi il cui valore è compreso tra € 0,01 e € 10,00, al concorrente verrà comunque corrisposto un premio di € 50,00.

Il primo premio, in palio in ognuna delle tre fasi di gioco, è di € 500.000,00. In caso di mancata assegnazione di tale premio, l'importo di € 250.000,00 si sommerà al primo premio in palio nella seconda fase di gioco che, pertanto ammonterà ad € 750.000,00. Qualora anche nella seconda fase di gioco il primo premio non dovesse essere assegnato, l'importo di € 500.000,00 si sommerà al primo premio in palio nella terza fase di gioco della medesima puntata che, pertanto, ammonterà ad € 1.000.000,00. I premi non attribuiti nel corso di una puntata non si sommeranno a quelli in palio nella puntata successiva.

I venti concorrenti estratti parteciperanno alla selezione per le tre fasi di gioco di ogni puntata. A tal fine, per individuare il concorrente che dovrà giocare nella prima fase di gioco, i venti partecipanti saranno sottoposti ad una prova che garantisca l'assoluta imparzialità nella selezione, consistente in una semplice domanda la cui risposta esatta andrà data nel minor tempo possibile. Il giocatore selezionato per una fase non potrà più giocare nelle successive fasi di gioco. Il giocatore selezionato sarà invitato dal conduttore della trasmissione a scegliere, di volta in volta, un dato numero di pacchi legati alle regioni. L'apertura dei pacchi corrispondenti alle regioni scelte determinerà l'esclusione dei premi contenuti nei pacchi stessi che, pertanto, non verranno assegnati. Il conduttore della trasmissione proporrà in più occasioni al giocatore l'attribuzione di un'offerta in denaro in sostituzione del suo pacco, oppure in cambio di un pacco. Nel caso in cui, il giocatore accetti la proposta, la fase di gioco si conclude con l'assegnazione del premio proposto ed accettato dal giocatore.

Nel caso in cui, invece, il giocatore rifiuti la proposta, il gioco proseguirà finché non resteranno in gara soltanto due regioni, e, quindi, in palio i due rispettivi pacchi, quello assegnato inizialmente al giocatore, oppure accettato in cambio, e quello dell'ultima regione in

gara. Il conduttore del programma potrà, poi, proporre al giocatore un ulteriore cambio del pacco o proporre un'offerta in denaro. Il giocatore vincerà o il premio proposto in caso di accettazione, oppure il premio contenuto nel pacco scelto, che, quindi, potrà essere il proprio o quello dell'ultima regione in gara.

Nella puntata del 6 gennaio 2005 ci sarà un'unica fase di gioco ed il primo premio in palio sarà di € 1.000.000,00.

Art. 10.

Nel corso della trasmissione settimanale, di cui al precedente art. 9, saranno messi in palio ulteriori premi alla cui assegnazione si procederà nel seguente modo.

Per ogni puntata, tra tutte le telefonate pervenute, di cui ai precedenti articoli 8 e 9, saranno estratti tre nominativi più sette riserve. Le persone sorteggiate saranno informate, dalla commissione ministeriale di controllo, dell'avvenuta estrazione ai fini della partecipazione al gioco di cui al presente articolo. Le estrazioni saranno effettuate specificatamente con riferimento ad una data puntata. I nominativi estratti che comunque non partecipano alla medesima, saranno utilizzati per le successive estrazioni. Ai fini della partecipazione al gioco è prevista la facoltà di delega delle persone estratte.

In ogni puntata, nel corso di appositi collegamenti durante i quali si tenterà di rintracciare le persone estratte, saranno messi in palio 2 premi di € 1.000. Il premio sarà assegnato soltanto se la persona estratta verrà rintracciata nel proprio domicilio e scelga di partecipare al gioco. La persona estratta rintracciata potrà scegliere di giocare presso il proprio domicilio oppure presso una postazione, all'uopo predisposta, nelle immediate vicinanze del medesimo. Se durante il collegamento, la persona non dovesse essere trovata in casa oppure non volesse partecipare al gioco, si passerà, eventualmente in un successivo collegamento, a cercare il secondo nominativo estratto presso il domicilio risultante dal numero telefonico fornito dal giocatore. Se la persona verrà trovata, verrà invitata a giocare con le modalità di seguito indicate, Se, invece, la persona estratta non sarà rintracciata, si passerà a cercare, con le modalità sopraindicate, il terzo nominativo estratto.

Nel caso in cui il primo concorrente estratto partecipi al gioco, successivamente in un altro collegamento, si cercherà, con le stesse modalità sopraindicate, di rintracciare il secondo nominativo estratto per la partecipazione al gioco. Nel caso in cui lo stesso non venisse rintracciato o non scegliesse di giocare, si passerà alla ricerca del terzo nominativo estratto. Qualora, invece, il secondo estratto partecipasse al gioco il terzo nominativo estratto parteciperà al medesimo gioco come primo giocatore della puntata succcessiva.

Nella puntata del 6 gennaio 2005 ai tre nominativi estratti, che rintracciti hanno dichiarato la disponibilità al gioco, il premio di € 1.000 sarà attribuito anche in caso di mancata partecipazione al gioco per motivi tecnici.

Il concorrente per giocare, oltre ad essere rintracciato nel proprio domicilio ed aver dichiarato la disponibilità al gioco, dovrà esibire il biglietto con il quale ha partecipato, con le modalità di cui al precedente art. 8. Al concorrente sarà attribuito un premio iniziale di € 1.000,00. Il concorrente poi potrà scegliere 3 pacchetti. All'interno di ognuno di essi vi è l'indicazione dei pacchi-premio che possono essere aperti: 1, 2 e 3 tra i sette messi in palio, e vincere il premio rinvenuto all'interno dei pacchi-premio scelti. Il valore dei premi contenuti nei sette pacchi-premio sarà: € 75.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 100,00 € 1,00 € 0,50 € 0,10. I premi assegnati nella prima fase di gioco saranno reintegrati per essere messi in palio nella fase successiva. Per i premi il cui valore è compreso tra € 1,00 ed € 0,10, al concorrente verrà comunque corrisposto un premio di € 50,00.

Il gioco, attraverso collegamenti, si svolgerà in tutte le puntate della trasmissione settimanale di cui al precedente art. 9, salvo improvvisi impedimenti di natura tecnica, logistica ed organizzativa che ne precludano la realizzazione.

A questo gioco non potranno partecipare i possessori di biglietti residenti all'estero che, attraverso il numero verde 0080020092004, si sono prenotati telefonicamente per partecipare ai giochi di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 11.

Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 8, 9 e 10 potranno essere effettuate fino alle ore 24 del 31 dicembre 2004.

Art. 12.

Il possessore del biglietto della Lotteria Italia 2004 può partecipare a partire dal 7 settembre 2004 fino alle ore 12 del 6 gennaio 2005, attraverso mezzo telefonico selezionando il numero 16472, all'assegnazione istantanea di premi. I premi in palio, per ogni milione di giocate, sono:

1882 premi di € 250,00;

20 premi di € 1.000.00;

5 premi di € 5.000,00;

1 premio di € 50.000,00.

Il costo complessivo di ogni chiamata per la partecipazione al gioco è di € 1,00 IVA inclusa, per gli abbonati Telecom e dei gestori di telefonia fissa che aderiranno. Per le chiamate da cellulare il costo sarà quello dei piani tariffari dei singoli gestori che aderiranno. L'addebito della chiamata avverrà soltanto al momento della registrazione della giocata, pertanto le informazioni relative al gioco potranno essere acquisite, digitando il numero suindicato, senza alcun addebito. Dalla stessa utenza telefonica potranno essere effettuate fino ad un massimo di 4 giocate nell'arco delle 24 ore, ovvero dalla ore 00,01 alle ore 24. L'addebito del costo complessivo di ogni chiamata sarà effettuato dal gestore telefonico sulla relativa bolletta e, nel caso di chiamate da apparecchi cellulari prepagati, il costo sarà detratto dal credito dell'utente.

Il possesso di ogni biglietto della Lotteria Italia consente di effettuare due giocate telefoniche. La giocata viene effettuata digitando sulla tastiera telefonica un codice di dodici cifre, composto in gruppi di quattro, riportato sul retro del biglietto della Lotteria nell'area «Gratta, chiama e ... vinci». Nella citata area sono riportate due serie di dodici cifre, ciascun per ogni possibilità di gioco.

Ogni serie di dodici cifre può essere giocata una sola volta ed ogni chiamata consente di giocare una sola serie.

Per motivi tecnici sarà possibile accedere a tale modalità di gioco esclusivamente dal territorio nazionale.

Art. 13.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti di cui al precedente art. 6.

Detto funzionario si alternerà nello svolgimento della citata funzione con la dott.ssa Carmela Maresca, direttore amministrativo, o con la dott.ssa Angela Del Rosso, consigliere, o con la dott.ssa Alessandra Grossi, collaboratore capo, tutte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 14.

I risultati dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 72

04A09364

DECRETO 10 settembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.570 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 settembre 2003, 23 gennaio, 6 aprile e 10 maggio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1 agosto 2034, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 18 settembre 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 15 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 6 aprile 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 aprile 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2005 al 2034, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2034, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.39.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 aprile 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09267

DECRETO 10 settembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni, relativi all'emissione del 30 luglio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 69448 del 22 luglio 2004, che ha disposto per il 30 luglio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 69448 del 22 luglio 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantacinque giorni è risultato pari a 98,933.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 96.381.743,61 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 31 gennaio 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,058 ed a 98,434.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09385

DECRETO 10 settembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 16 agosto 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 76610 e 76611 del 6 agosto 2004, che hanno disposto per il 16 agosto 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 76610 e 76611 del 6 agosto 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 2004 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,505 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,832 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 14.858.900,41 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 novembre 2004; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2005, ammonta a € 108.037.352,87 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 agosto 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,566 ed a 99,257 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,074 ed a 96,875 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09387

DECRETO 10 settembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni, relativi all'emissione del 31 agosto 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 87769 del 23 agosto 2004, che hanno disposto per il 31 agosto 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 87769 del 23 agosto 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operati «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,978.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 86.540.586,76 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,101 ed a 98,489.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09388

DECRETO 13 settembre 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º marzo 1999/2006 e 1º settembre 2001/2008, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º settembre 2004 e scadenza 1º marzo 2005.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di euro 14.178.689.000,00;

n. 012066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.970.450.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º settembre 2004 e scadenza 1º marzo 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º settembre 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º marzo 2005, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1º marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774), cedola n. 12;

1,20% per i CCT 1º settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 7.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 301.789.668,00 euro, così ripartiti:

euro 170.144.268,00 per i CCT 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774);

euro 131.645.400,00 per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia, e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2004

Il direttore: CANNATA

04A09363

DECRETO 21 settembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO - UFFICIO VI

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno ed estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 70.334 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei B.O.T. a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei B.O.T. di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I B.O.T. sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei B.O.T. sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i B.O.T. assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei B.O.T. può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei B.O.T.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legisltivo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei B.O.T. che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 settembre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei B.O.T. dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei B.O.T. con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11 La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei B.O.T. semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai B.O.T. è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09386

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Le Aquile», in Lucera.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Le Aquile», con sede in Lucera, in via dei Saraceni n. 11, costituita in data 1° giugno 1995 con atto a rogito notaio Luciano M. Follieri, repertorio n. 29857, tribunale di Lucera, n. registro prefettizio R/I 3494, p. IVA 02109960712, posizione BUSC 4547/272409, senza far luogo a nomina del Commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09140

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Imperial Service», in S. Severo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Imperial Service», con sede in S. Severo, in via dei Mille n. 6, costituita in data 11 maggio 1996 con atto a rogito notaio Renato Di Biase, repertorio n. 28341, tribunale di Foggia, n. registro prefettizio R/I 179204, p. IVA 93021220715, posizione BUSC 4612/277381, senza far luogo a nomina del Commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09141

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Sabino», in Torremaggiore.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della Cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa S. Sabino, con sede in Torremaggiore, in via Lucera km. 0,900 contr. Ferrante, costituita in data 31 ottobre 1988 con atto a rogito notaio Renato Di Biase, repertorio n. 15564, tribunale di Lucera, R/I 2412, p. IVA 01734610718, posizione BUSC 3855/237506, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09142

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ecologica», in Carpino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa Ecologica, con sede in Carpino, in via Europa n. 6, costituita in data 1º aprile 1993 con atto a rogito notaio Giovanni Gentile, repertorio n. 22108, tribunale di Lucera, n. registro prefettizio 3737,R/I 3157, p. IVA 01988880710, posizione BUSC 4372/263109, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09143

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Santè», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Santè», con sede in Foggia, in via Napoli n. 4, costituita in data 27 luglio 2001 con atto a rogito notaio Alba Mazzeo, repertorio n. 41609, tribunale di Foggia, R/I 34039, p. IVA 03138940717, posizione BUSC 5291/298778, senza far luogo a nomina del Commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09144

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Uria», in Vieste.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Uria», con sede in Vieste, in via S. Pertini, costituita in data 11 dicembre 2000 con atto a rogito notaio Giovanni Gentile, repertorio n. 30728, tribunale di Foggia, registro prefettizio n. 4439, R/I 3085, p. IVA 030870770714, posizione BUSC 5187/295316, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09145

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera», in Troia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 28 aprile 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Primavera», con sede in Troia, in via G. Di Vittorio n. 11, costituita in data 23 aprile 1991 con atto a rogito notaio Luciano Mattia Follieri, repertorio n. 21938, tribunale di Lucera, R/I 2862, p. IVA 01882350711, posizione BUSC 4190/253145, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09146

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale 104», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Sociale 104», con sede in Foggia, in via della Bella n. 46, costituita in data 12 luglio 2000 con atto a rogito notaio Michele Augelli, repertorio n. 54162, tribunale di Foggia, registro prefettizio n. 4421, R/I 42847, p. IVA 0306209711, posizione BUSC 5194/296187, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09147

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale S. Francesco», in Lucera.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 28 aprile 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta:

lo scioglimento della società cooperativa «Sociale S. Francesco», con sede in Lucera, in via Bonghi n. 7, costituita in data 31 marzo 2000 con atto a rogito notaio Orfina Scrocco, repertorio n. 27576, tribunale di Lucera, registro prefettizio n. 4326, R/I 28094, p. IVA 03054210715, posizione BUSC 5075/291986, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09148

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Olimpia», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Olimpia», con sede in Foggia, in via S. Eligio n. 26, costituita in data 29 aprile 1999 con atto a rogito notaio Francesco Paolo Pepe, repertorio n. 32436, tribunale di Foggia, registro prefettizio n. 4285, R/I 9278, p. IVA 02397970712, posizione BUSC 5051/291962, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09149

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Bianca», in Apricena.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Bianca», con sede in Apricena, in via s.s. 89 km 11,50, costituita in data 8 febbraio 2000 con atto a rogito notaio Pasquale De Candia, repertorio n. 14107, tribunale di Lucera, R/I 22799, partita IVA n. 03026570717, posizione BUSC n. 5039/290651, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09150

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ifigenia», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Ifigenia», con sede in Foggia, in via G. Di Vittorio n. 109, costituita in data 23 febbraio 1987 con atto a rogito notaio Alba Mazzeo, repertorio n. 6671, tribunale di Lucera, R/I 8793, partita IVA n. 01612310712, posizione BUSC n. 3811/235513, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09151

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Elettroimpianti», in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa Elettroimpianti, con sede in Cerignola, in via Storto Letizia n. 2, costituita in data 22 giugno 1982 con atto a rogito notaio Francesco P. Pelosi, repertorio n. 382, tribunale di Foggia, registro prefettizio n. 2363, R/I 5731, partita IVA n. 01135280715, posizione BUSC n. 2692/192713, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 luglio 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A09152

DECRETO 9 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Scanner - Società cooperativa sociale a r.l.», in Catona di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 75, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le Direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 31 agosto 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non deposita i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 25-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

soc. coop. «Scanner - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Catona di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Carlo Zagami in data 4 novembre 1994, repertorio n. 9039, registro società n. 11/95, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 9 settembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A09212-*BIS*

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento di venti società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	S.N.	denominazione	sede	cost.	cod. fiscale o Rea
1901	60348	COOPERATIVA EDIFICATRICE MUGELLO	Borgo San Lorenzo	14/01/1958	90001920488
1907	60698	COOPERATIVA EDIFICATRICE FER DOMUS	Firenze	21/05/1957	154551
1913	60949	COOPERATIVA EDIFICATRICE ACHILLE GRANDI TRA DIPENDENTI I.N.A.M.	Firenze	11/02/1958	154854
1915	61099	COOPERATIVA EDILIZIA IL POMARIO	Firenze	01/03/1958	154798
1920	61307	IL BIANCONE	Firenze	04/04/1958	156761
1922	61309	COOPERATIVA EDIFICATRICE GEOGRAFICO	Firenze	04/04/1958	155918
1930	61646	COOPERATIVA EDIFICATRICE PIETRENUOVE	Firenze	29/04/1958	155735
1931	61812	C.E.I.O. COOPERATIVA EDILE IMPIEGATI E OPERAI	Sesto Fiorentino	29/04/1958	155799
1934	62362	LA RIDENTE	Firenze	31/05/1958	156762
1936	62609	COOPERATIVA EDIFICATRICE L.B. ALBERTI	Lastra a Signa	19/07/1958	157317
1938	62766	COOPERATIVA EDILIZIA LA FORTUNATA	Firenze	09/09/1958	157764
1939	62768	COOPERATIVA EDILIZIA SETTEMBRINA	Firenze	09/09/1958	157728
1940	62769	COOPERATIVA EDIFICATRICE PATRIZIA	Firenze	20/09/1958	157169
1949	63177	COOPERATIVA EDILIZIA BRUNELLESCHI POGGETTO	Firenze	14/10/1958	158349
1954	63429	CARAFI	Firenze	21/11/1958	159189
1966	64125	COOPERATIVA EDIFICATRICE BUONVICINI	Firenze	17/12/1958	161167
1976	66311	COOPERATIVA EDIFICATRICE PONTE MEDICEO	Pelago	16/10/1959	165539
1978	67056	SPES LAVORATORI ITALCABLE	Firenze	28/02/1960	164466
1981	67573	BEATO ANGELICO	Vicchio	12/02/1960	165445
1989	78015	EDILE PRIMAVERA	Firenze	13/05/1963	188385

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 13 settembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A09224

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 settembre 2004.

Approvazione delle variazioni alla graduatoria e agli elenchi delle domande delle emittenti radiofoniche locali, per l'ammissione ai contributi, di cui al decreto 1° ottobre 2002, n. 225, per l'anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
E DI RADIODIFFUSIONE

Visto il provvedimento della Direzione generale concessioni e autorizzazioni in data 4 maggio 2004, di approvazione della graduatoria e degli elenchi delle domande delle emittenti radiofoniche locali, per l'ammissione ai contributi di cui al decreto 1° ottobre 2002, n. 225, per l'anno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004;

Considerato che, per mero errore materiale, nella graduatoria di cui all'allegato *A* del citato provvedimento 4 maggio 2004 non sono state inserite le seguenti emittenti radiofoniche locali:

Radio C1 - Società ORAC S.r.l.;

Radio Cristiana Brianza - Centro di radiodiffusione cristiana;

Radio Sabbia - Formula 1 S.r.l.;

Radio Vigevano Ducale City - Radio Vigevano Ducale City S.r.l.;

Novaradio - Associazione Arci nuova associazione comitato di Firenze;

Radio Spazio Noi - Associazione Radio Spazio Noi;

Radio Città Aperta - Radio Città Aperta S.r.l.;

Radio Beckwith Evangelica - Ass.ne culturale Francesco Lo Bue;

Radio Roccella - Ass.ne Culturale Radio Tele Roccella;

Radio Incontri Valdichiana - Nuovi Incontri Coop. a r.l.;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'elenco di cui all'allegato *B* del citato provvedimento non sono state inserite le seguenti emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale:

Radio Gioiosa Marina - Radio Gioiosa Marina P.S. Coop. a r.l.;

Radio Sabbia - Formula 1 S.r.l.;

Radio Vigevano Ducale City - Radio Vigevano Ducale City S.r.l.;

Radio Astra/Lattemiele - Umbria Media S.r.l.;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'elenco di cui all'allegato *C* del citato provvedimento non sono state inserite le seguenti emittenti radiofoniche locali a carattere comunitario:

Antenna Febea - Associazione Febea;

Ritenuta la necessità di rettificare la graduatoria e gli elenchi approvati con il citato provvedimento del 4 maggio 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria di cui all'allegato *A* del provvedimento 4 maggio 2004, citato nelle premesse, relativa alle domande delle emittenti radiofoniche locali di partecipazione alle quote di stanziamento di cui all'art. 2 del decreto 1° ottobre 2002, n. 225, per l'anno 2002, è sostituita dalla graduatoria di cui all'allegato *A* al presente provvedimento.

2. Gli elenchi delle domande delle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale e delle emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi diritto all'attribuzione dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto 1° ottobre 2002, n. 225, per l'anno 2002, di cui agli allegati B e C del provvedimento 4 maggio 2004, sono sostituiti dagli allegati *B* e *C* al presente provvedimento.

3. Gli allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante, non vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione per la visione da parte degli interessati e sono, altresì, disponibili in forma sintetica sul sito Internet del Ministero delle comunicazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: ARIA

04A09286

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 settembre 2004.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE, al fine della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla sig.ra Matias Sandra Isabel;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di Maitrise e di Docteur rilasciati dall'Universitè de Lille I alla sig.ra Matias Sandra Isabel, nata ad Arcey il 4 settembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CUOMO

04A009330

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato agricoltura della regione Piemonte con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., appresso specificati, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Albugnano»;
«Barbera d'Asti»;
«Barbera del Monferrato;
«Boca»;
«Bramaterra»;
«Canavese»;
«Canavese» Barbera;
«Canavese» Bianco;
«Canavese» Nebbiolo;
«Canavese» Rosato;
«Canavese» Rosso;
«Carema»;
«Colline Novaresi»;
«Colline Novaresi» Nebbiolo o Spanna;
«Colline Novaresi» Vespolina;
«Colline Novaresi» Croatina;
«Colline Novaresi» Bianco;
«Colline Novaresi» Rosso;
«Colline Novaresi» Uva rara o Bonarda;
«Colline Novaresi» Barbera;
«Cortese dell'Alto Monferrato»;
«Coste della Sesia» Rosso;
«Coste della Sesia» Rosato;

«Coste della Sesia» Bianco;
«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna;
«Coste della Sesia» Bonarda o Uva rara;
«Coste della Sesia» Croatina;
«Coste della Sesia» Vespolina;
«Dolcetto d'Asti»;
«Erbaluce di Caluso» o «Caluso»;
«Erbaluce di Caluso» o «Caluso» spumante;
«Erbaluce di Caluso» o «Caluso» passito;
«Fara»
«Freisa d'Asti»;
«Gattinara»;
«Grignolino d'Asti»;
«Ghemme»;
«Lessona»;
«Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»;
«Monferrato»;
«Ruchè di Castagnole Monferrato»;
«Piemonte»;
«Sizzano»;
«Valsusa».

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei V.S.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite appresso indicate:

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera B, Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato. B, Moscato nero d'Acqui, Muller thurgau, Fascetta, Nebbiolo, Neretta cuneense, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga piccolo, Pinot B., Pinot grigio, Pinot N., Plassa Quagliano, Riesling, Riesling italico, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrtha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09333

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Conto finanziario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'anno 2003

Estratto del verbale del Consiglio del 25 giugno 2004

L'anno 2004 (duemilaquattro), il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 9,30, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2001.

Sono presenti:

sig. Presidente del Consiglio di Stato Alberto De Roberto - presidente;

sig. prof. Augusto Barbera - vice presidente;

sig. prof. Francesco Pizzetti - componente;

sig. avvocato Antonio Rastrelli - componente;

sig. prof. Massimo Stipo - componente;

sig. consigliere di Stato Armando Pozzi - componente;

sig. consigliere di Stato Filippo Patroni Griffi - componente;

sig. consigliere di Stato Filoreto d'Agostino - componente;

sig. consigliere di tribunale amministrativo regionale Linda Sandulli - componente;

sig. consigliere di tribunale amministrativo regionale Saverio Corasaniti - componente;

sig. consigliere di tribunale amministrativo regionale Enrico D'Arpe - componente;

sig. consigliere di tribunale amministrativo regionale Giuseppe Caruso - componente;

sig. consigliere di tribunale amministrativo regionale Maurizio Nicolosi - componente;

sig. consigliere di tribunale amministrativo regionale Sergio Conti - componente;

sig. consigliere di Stato Pietro Falcone - componente supplente.

È presente il consigliere di T.A.R. Eduardo Pugliese, segretario del Consiglio di presidenza.

Sono, altresì, presenti il consigliere di Stato Marcello Borioni, segretario generale della Giustizia amministrativa, il consigliere di Stato Paolo Troiano e il consigliere di T.A.R. Roberto Pupilella, rispettivamente segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i TT.AA.RR.

Sono presenti, inoltre, i consiglieri di T.A.R. Riccardo Savoia e Massimo L. Calveri, componenti supplenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debitamente convocati.

È assente il consigliere di Stato Marco Lipari.

(Omissis).

Esce il cons. Sandulli sostituito dal cons. Savoia.

Sul terzo punto all'ordine del giorno della seduta pubblica «Approvazione conto finanziario anno 2003 (art. 9, comma 3, del regolamento di autonomia finanziaria)» il prof. Pizzetti, presidente della 3ª commissione, riferisce che la commissione, ha esaminato il documento predisposto in data 8 giugno 2004 dal segretariato contenente la relazione illustrativa al conto finanziario per l'anno 2003.

Il prof. Pizzetti segnala che il conto consuntivo si caratterizza per una rilevante somma che rimane come residuo passivo, sia negli esercizi precedenti che nell'esercizio in corso; si tratta di ventiduemilionicinquecentodiciottomila euro che è un indice molto alto, e anche in crescita rispetto agli anni precedenti, di residuo passivi: la causa è da addebitarsi al fatto che questi residui passivi riguardano somme già assegnate per lavori strutturali e, quindi, non costituiscono un segnale negativo, ma anzi dicono che una quota parte rilevante di spesa d'investimento ancora in corso hanno già trovato copertura nei bilanci precedenti. Tuttavia il fenomeno va monitorato perché potrebbe essere indice di un rallentamento dell'efficienza dell'amministrazione.

Altro dato da segnalare è una significativa diminuzione dell'avanzo di amministrazione rispetto agli anni precedenti: che da un lato può essere positivo perché dimostra che l'amministrazione è diventata più efficiente, ma dall'altro preoccupa perché con questa diminuzione dell'avanzo di amministrazione diminuisce anche l'avanzo sul quale si può far conto nella previsione di spesa del 2005; inoltre, l'avanzo di amministrazione non deriva solo da una maggiore efficienza ma anche dall'aumento delle spese obbligatorie e vincolate: questo significa che a differenza degli altri anni dove il bilancio aveva un sostanziale e significativo polmone che garantiva una certa tranquillità, la previsione dei prossimi bilanci è piuttosto stretta, perché se le entrate che sono state accordate non cresceranno, sarà necessaria una maggiore oculatezza.

Il pres. de Roberto pone in votazione la proposta della commissione.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

(Omissis).

Il pres. Barbera alle ore 13,15 dichiara chiusa la seduta e riconvoca il *plenum* per le ore 15 per l'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il presidente
DE ROBERTO
BARBERA

Il segretario
PUGLIESE

ALLEGATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL CONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2003

PREMESSA.

La gestione finanziaria dell'anno 2003 ha risentito ancora in maniera evidente del passaggio al nuovo procedimento di autonomia contabile avviato nell'esercizio 2001. Molte difficoltà persistono e non tutti i problemi sono stati risolti. È comunque stato attuato il nuovo sistema integrato di contabilità gestionale che dovrebbe contribuire a rendere più snelle e più celeri le procedure di spesa agevolando la correntezza dei flussi tra tutti i centri di spesa e l'ufficio di ragioneria.

Si procede, ora, ad analizzare brevemente le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario elaborato da questo Ufficio centrale di bilancio e ragioneria ai sensi dell'art. 9, primo comma, del regolamento di autonomia finanziaria deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 17 gennaio 2003 e 28 febbraio 2003.

ENTRATA.

Le entrate previste inizialmente in € 150.556.938,00 hanno avuto, nel corso dell'esercizio, variazioni in aumento per € 29.926.598,72 per effetto, sia dell'integrazione di € 18.856.354,00 del fondo proveniente dal bilancio dello Stato, che ha raggiunto l'importo complessivo di € 156.778.354,00, sia dell'aumento delle entrate eventuali e diverse per € 2.484.660,50, sia del definitivo accertamento dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2002 determinato in € 20.985.584,22, con un aumento di € 8.585.584,22 rispetto alla somma di € 12.400.000,00 inizialmente iscritta in bilancio.

Le entrate definitive ammontano pertanto a € 180.483.536,72. Esse sono state accertate e riscosse per € 160.204.380,88. La differenza di € 20.279.155,84 si riferisce alla somma utilizzata di avanzo di amministrazione 2002. Poiché le entrate accertate sono state interamente versate, non si è avuta la formazione di residui attivi. Né si hanno residui attivi provenienti dal precedente esercizio.

SPESA.

Competenza.

Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all'entrata per il principio del pareggio del bilancio. Le variazioni alle poste iniziali, riassunte nell'apposito allegato *C)*, sono costituite, oltre che dalle corrispondenti assegnazioni ai capitoli interessati dalle variazioni di entrata di cui si è già detto, da prelevamenti dal fondo di riserva per un importo complessivo di € 5.558.160,93 e da alcuni storni tra i vari capitoli di bilancio. Si chiarisce che il fondo di riserva, inizialmente dotato di € 17.300,00, è stato successivamente ridotto di € 3.274,02. Per effetto del risultato netto delle suddette variazioni si è avuta, a fine esercizio, una rimanenza inutilizzata, sullo stesso fondo, di € 14.025,38.

Le somme impegnate ammontano a € 170.928.694,59, pari al 94,70 per cento delle somme stanziate, che è superiore della corrispondente percentuale (85,08) rilevata per il 2002. La differenza di € 7.563.744,33, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, costituisce le economie di bilancio realizzate nel corso dell'esercizio.

Della predetta somma di € 170.928.694,59, sono stati pagati € 156.876.720,55, per cui rimangono da pagare € 16.043.072,04.

Residui.

I residui passivi provenienti dalla passata gestione ammontavano ad € 18.165.782,63. Nel corso dell'esercizio sono stati disimpegnati per € 642.982,23. La parte rimanente è stata pagata per € 11.047.272,31, per cui sono rinviati all'esercizio successivo € 6.475.528,09. Essi riguardano in massima parte le spese in conto capitale (informatica) per le quali, com'è noto, è più lungo l'iter delle procedure di spesa. Si è comunque in presenza di una percentuale di smaltimento dei residui del 60,61 per cento, al di sotto della corrispondente percentuale (84,83) dello scorso esercizio.

Aggiungendo a detto importo quello dei residui provenienti dalla competenza, si ha una somma complessiva di € 22.518.600,13 che rappresenta la situazione complessiva dei residui passivi al 31 dicembre 2003. Parte di essi, per un importo di € 2.063.754,08 è costituita da somme conservate in bilancio in assenza di impegni formali, in applicazione delle vigenti norme di contabilità. I capitoli interessati sono quello concernente il fondo unico di amministrazione (€ 509.868,77) e quello riguardante le spese per il sistema informativo (€ 1.553.885,31).

GESTIONE DI COMPETENZA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DI CASSA

La gestione dei flussi finanziari dell'anno 2003 presenta un disavanzo di esercizio di € 10.724.313,71 risultante dalle entrate accertate per € 160.204.380,88 e da impegni di spesa per € 170.928.694,59.

A copertura del differenziale negativo tra il fabbisogno e le risorse disponibili in bilancio è stato utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione disponibile dall'anno 2002.

L'accumulo di disponibilità rilevanti dagli anni precedenti (€ 26.555.721,96) ha consentito di accertare un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003 di € 14.483.293,06 come riportato nel relativo prospetto allegato *B)*.

Si aggiunge, inoltre, che una quota di avanzo di amministrazione dell'anno 2002 pari a € 5.570.138,32 risulta indisponibile agli effetti del decreto «taglia spese» del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, pertanto detto importo viene accantonato anche per il corrente anno in attesa di determinazioni sul suo utilizzo da parte dello stesso Dicastero.

Da quanto precede l'avanzo disponibile si riduce a € 8.913.154,74.

Infine, la consistenza di cassa al 31 dicembre 2003 risulta commisurata a € 37.001.893,19.

Il decremento della disponibilità è da ascrivere all'andamento verificatasi nel 2003 tra le riscossioni ed i pagamenti come risulta dall'allegato *A)*.

ALLEGATI.

Al conto finanziario testé illustrato sono allegati, come previsto dall'art. 7 del regolamento di amministrazione e contabilità, i prospetti concernenti:

il risultato finanziario della gestione del bilancio;

il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell'esercizio;

le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell'anno.

Viene, altresì, allegata la situazione riepilogativa della consistenza dei beni mobili in uso al 31 dicembre 2003 presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Non viene presentato l'elenco dei residui passivi perenti, poiché tuttora inesistenti.

Vengono inoltre allegati, per i capitoli relativi alle spese di funzionamento i cui stanziamenti sono stati ripartiti tra i singoli tribunali amministrativi regionali, i prospetti analitici indicanti la distribuzione dei risultati contabili attribuiti a ciascun ufficio.

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

CONTO FINANZIARIO
dell'esercizio 2003

ENTRATA

U.P.B. Cap	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori/Minori accertamenti
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=c-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
	TOTALE ENTRATE	cp	**150.556.938,00**	**29.926.598,72**	**180.483.536,72**	**160.204.380,88**	**160.204.380,88**	**0,00**	**-20.279.155,84**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							160.204.380,88	**0,00**	
1.1	**ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO**	cp	**137.922.000,00**	**18.856.354,00**	**156.778.354,00**	**156.778.354,00**	**156.778.354,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							156.778.354,00	**0,00**	
1101	Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali	cp	137.922.000,00	18.856.354,00	156.778.354,00	156.778.354,00	156.778.354,00	0,00	0,00
		rs	0,00					0,00	0,00
							156.778.354,00	0,00	
1.2	**ENTRATE EVENTUALI**	cp	**234.938,00**	**2.484.660,50**	**2.719.598,50**	**3.426.026,88**	**3.426.026,88**	**0,00**	**706.428,38**
		rs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3.426.026,88	**0,00**	
1201	Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali ecc	cp	0,00	789.527,05	789.527,05	1.132.033,27	1.132.033,27		342.506,22
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							1.132.033,27	0,00	
1202	Entrate eventuali e diverse	cp	234.938,00	1.695.133,45	1.930.071,45	2.293.993,61	2.293.993,61	0,00	363.922,16
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							2.293.993,61	0,00	
1.3	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	cp	**12.400.000,00**	**8.585.584,22**	**20.985.584,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.985.584,22**
1301	Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	cp	12.400.000,00	8.585.584,22	20.985.584,22			0,00	-20.985.584,22

cp = competenza - rs = residui

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
	TOTALE COMPLESSIVO	cp	**150.556.938,00**	**29.926.598,72**	**180.483.536,72**	**170.928.694,59**	**156.876.720,55**	**16.043.072,04**	**7.563.744,33**
		rs	**18.165.782,63**				**11.047.272,31**	**6.475.528,09**	**642.982,23**
							167.923.992,86	**22.518.600,13**	**8.206.726,56**
1.	**SEGRETARIO GENERALE**	cp	**132.485.709,00**	**17.269.840,66**	**149.755.549,66**	**143.079.743,89**	**134.771.485,10**	**10.299.358,08**	**4.684.706,48**
		rs	**8.849.245,43**				**5.756.859,24**	**2.939.712,85**	**152.673,34**
							140.528.344,34	**13.239.070,93**	**4.837.379,82**
1.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**130.595.776,00**	**16.936.323,66**	**147.532.099,66**	**142.470.494,98**	**134.734.795,95**	**8.172.913,01**	**4.624.390,70**
		rs	**5.992.883,74**				**4.609.676,14**	**1.233.065,22**	**150.142,38**
							139.344.472,09	**9.405.978,23**	**4.774.533,08**
1.1.1.0	**FUNZIONAMENTO**	cp	**130.440.316,00**	**16.920.758,28**	**147.361.074,28**	**142.356.191,70**	**134.620.492,67**	**8.172.913,01**	**4.567.668,60**
		rs	**5.771.089,02**				**4.450.170,71**	**1.221.312,38**	**99.605,93**
							139.070.663,38	**9.394.225,39**	**4.667.274,53**
	Personale	cp	**124.697.607,00**	**12.795.920,28**	**137.493.527,28**	**133.230.936,88**	**129.606.618,54**	**4.061.532,32**	**3.825.376,42**
		rs	**3.757.719,65**				**3.267.707,06**	**475.420,23**	**14.592,36**
							132.874.325,60	**4.536.952,55**	**3.839.968,78**
1250	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di Presidenza.	cp	490.033,00	52.557,02	542.590,02	511.490,08	478.845,88	19.637,74	44.106,40
		rs	44.557,67				44.557,67	0,00	0,00
							523.403,55	19.637,74	44.106,40
1251	Spese per i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Presidenza.	cp	259.055,00	237.150,37	496.205,37	490.383,37	289.562,67	200.820,70	5.822,00
		rs	40.811,16				40.811,16	0,00	0,00
							330.373,83	200.820,70	5.822,00
1252	Spese per missioni ai componenti del Consiglio di Presidenza.	cp	197.049,00	74.301,10	271.350,10	204.543,87	154.486,03	50.057,84	66.806,23
		rs	32.980,16				24.026,90	0,00	8.953,26
							178.512,93	50.057,84	75.759,49
1253	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura.	cp	60.575.850,00	1.211.517,00	61.787.367,00	60.024.348,88	60.024.348,88	0,00	1.763.018,12
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							60.024.348,88	0,00	1.763.018,12

cp = competenza - rs = residui

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) / (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=L+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) / (i) / (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) / (l=h-i-m) / (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) / (m) / (p=g+m)
1254	Compensi per lavoro straordinario al personale di magistratura.	cp	124.983,00	69.043,00	194.026,00	184.810,68	106.736,68	78.074,00	9.215,32
		rs	35.981,77				35.981,76	0,00	0,01
							142.718,44	78.074,00	9.215,33
1255	Missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale di magistratura.	cp	134.000,00	0,00	134.000,00	119.841,29	89.841,29	30.000,00	14.158,71
		rs	45.051,89				31.769,33	9.730,67	3.551,89
							121.610,62	39.730,67	17.710,60
1256	Missioni all'estero del personale di magistratura.	cp	37.268,00	5.082,00	42.350,00	20.659,27	15.037,00	5.622,27	21.690,73
		rs	5.011,10				5.011,10	0,00	0,00
							20.048,10	5.622,27	21.690,73
1257	Buoni pasto al personale di magistratura.	cp	107.580,00	14.670,00	122.250,00	122.229,36	119.586,11	2.643,25	20,64
		rs	9.017,59				9.017,59	0,00	0,00
							128.603,70	2.643,25	20,64
1258	Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo.	cp	22.025.818,00	1.866.485,04	23.892.303,04	23.814.633,12	23.814.633,12	0,00	77.669,92
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							23.814.633,12	0,00	77.669,92
1286	Spese per i gettoni di presenza ai componenti del collegio dei revisori dei conti.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1260	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale.	cp	689.000,00	192.000,00	881.000,00	881.000,00	616.865,05	264.134,95	0,00
		rs	67.568,05				67.568,05	0,00	0,00
							684.433,10	264.134,95	0,00
1261	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo di diretta collaborazione.	cp	144.337,00	0,00	144.337,00	135.550,11	86.914,05	48.636,06	8.786,89
		rs	34.299,91				34.299,91	0,00	0,00
							121.213,96	48.636,06	8.786,89
1262	Fondo unico di amministrazione.	cp	2.065.828,00	775.513,64	2.841.341,64	2.331.472,87	434.395,27	2.406.946,37	0,00
		rs	2.529.714,48				2.107.024,25	422.669,94	20,29
							2.541.419,52	2.829.616,31	20,29
1263	Missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale amministrativo.	cp	154.524,00	21.072,00	175.596,00	175.422,16	151.422,16	24.000,00	173,84
		rs	49.138,11				48.692,27	0,00	445,84
							200.114,43	24.000,00	619,68
1264	Missioni all'estero del personale amministrativo.	cp	9.090,00	1.240,00	10.330,00	4.128,75	2.133,60	1.994,98	6.201,42
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							2.133,60	1.994,98	6.201,42

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) ( ) (n=e+)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (i=h-i-m) (o=f+i)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1265	Buoni pasto al personale amministrativo.	cp	389.986,00	123.180,00	513.166,00	512.973,68	508.486,18	4.487,50	192,32
		rs	57.155,91				57.155,91	0,00	0,00
							565.642,09	4.487,50	192,32
1266	Rimborso oneri personale comandato.	cp	4.840.000,00	660.000,00	5.500.000,00	4.342.454,62	4.230.514,64	111.939,98	1.157.545,38
		rs	116.230,30				102.006,14	14.224,16	0,00
							4.332.520,78	126.164,14	1.157.545,38
1267	Provvidenze a favore del personale.	cp	40.000,00	0,00	40.000,00	29.431,00	29.431,00	0,00	10.569,00
		rs	4.883,63				4.883,63	0,00	0,00
							34.314,63	0,00	10.569,00
1268	I.R.A.P. sulle retribuzioni ai dipendenti.	cp	7.223.629,00	1.595.960,00	8.819.589,00	8.437.262,24	8.326.382,63	51.231,45	441.974,92
		rs	137.853,14				137.823,49	0,00	29,65
							8.464.206,12	51.231,45	442.004,57
1269	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni ai dipendenti.	cp	25.179.577,00	4.751.731,41	29.931.308,41	29.925.985,15	29.302.688,52	623.296,63	5.323,26
		rs	469.329,44				453.337,63	15.991,81	0,00
							29.756.026,15	639.288,44	5.323,26
1270	Spese per interessi e rivalutazione monetaria.	cp	0,00	101.646,00	101.646,00	99.097,96	70.443,51	28.654,45	2.548,04
		rs	37.233,18				37.233,18	0,00	0,00
							107.676,69	28.654,45	2.548,04
1271	Equo indennizzo al personale civile.	cp	0,00	51.646,00	51.646,00	4.224,91	3.466,27	758,64	47.421,09
		rs	40.810,37				26.415,30	12.803,65	1.591,42
							29.881,57	13.562,29	49.012,51
1272	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi.	cp	0,00	51.646,00	51.646,00	25.591,88	24.856,96	734,92	26.054,12
		rs	91,79				91,79	0,00	0,00
							24.948,75	734,92	26.054,12
1287	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale spettante ai magistrati titolari degli incarichi.	cp	0,00	634.419,25	634.419,25	523.556,22	506.246,45	17.309,77	110.863,03
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							506.246,45	17.309,77	110.863,03
1288	Somme dovute a titolo di rimborso spese ai magistrati per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi.	cp	0,00	4.714,88	4.714,88	0,00	0,00	0,00	4.714,88
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	4.714,88
1289	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale da ripartire tra tutto il personale di magistratura.	cp	0,00	300.345,57	300.345,57	300.345,41	219.294,59	81.050,82	0,16
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							219.294,59	81.050,82	0,16

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (l) (n=e+l)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1290	Spese per copertura assicurativa di personale dirigenziale.	cp	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	500,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	9.500,00	500,00
	Informatica	cp	**2.703.000,00**	**2.703.000,00**	**5.406.000,00**	**5.143.427,00**	**1.067.746,99**	**4.075.680,01**	**262.573,00**
		rs	**1.913.717,45**				**1.094.046,58**	**734.657,30**	**85.013,57**
							2.161.793,57	**4.810.337,31**	**347.586,57**
1273	Manutenzione e gestione di sistemi informativi.	cp	2.703.000,00	2.703.000,00	5.406.000,00	5.143.427,00	1.067.746,99	4.075.680,01	262.573,00
		rs	1.913.717,45				1.094.046,58	734.657,30	85.013,57
							2.161.793,57	4.810.337,31	347.586,57
	Beni e servizi	cp	**3.039.709,00**	**1.421.838,00**	**4.461.547,00**	**3.981.827,82**	**3.946.127,14**	**35.700,68**	**479.719,18**
		rs	**99.651,92**				**88.417,07**	**11.234,85**	**0,00**
							4.034.544,21	**46.935,53**	**479.719,18**
1274	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	2.520.633,00	1.188.017,00	3.708.650,00	3.663.608,23	3.663.608,23	0,00	45.041,77
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							3.663.608,23	0,00	45.041,77
1291	Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'amministrazione	cp	90.160,00	15.910,00	106.070,00	0,00	0,00	0,00	106.070,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	106.070,00
1275	Attuazione di corsi per il personale di magistratura.	cp	180.000,00	20.000,00	200.000,00	15.504,44	9.919,64	5.584,80	184.495,56
		rs	2.050,34				2.050,34	0,00	0,00
							11.969,98	5.584,80	184.495,56
1276	Attuazione di corsi per il personale amministrativo.	cp	126.000,00	139.000,00	265.000,00	224.970,48	223.800,48	1.170,00	40.029,52
		rs	49.877,33				46.138,85	3.738,48	0,00
							269.939,33	4.908,48	40.029,52
1277	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	72.000,00	8.000,00	80.000,00	13.953,70	13.355,70	598,00	66.046,30
		rs	1.435,88				0,00	1.435,88	0,00
							13.355,70	2.033,88	66.046,30
1278	Funzionamento di consigl, comitati e commissioni.	cp	12.912,00	37.911,00	50.823,00	22.557,95	9.878,65	12.679,30	28.265,05
		rs	27.951,02				24.110,53	3.840,49	0,00
							33.989,18	16.519,79	28.265,05
1279	Spese per studi, indagini e rilevazioni.	cp	27.004,00	13.000,00	40.004,00	36.092,58	20.424,00	15.668,58	3.911,42
		rs	14.614,97				12.394,97	2.220,00	0,00
							32.818,97	17.888,58	3.911,42

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1280	Spese di rappresentanza.	cp	10.000,00	0,00	10.000,00	5.140,44	5.140,44	0,00	4.859,56
		rs	3.722,38				3.722,38	0,00	0,00
							8.862,82	0,00	4.859,56
1292	Spese per copertura assicurativa di utenza esterna e visitatori.	cp	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	1.000,00
1.1.2	**ONERI COMUNI**	cp	**155.460,00**	**15.565,38**	**171.025,38**	**114.303,28**	**114.303,28**	**0,00**	**56.722,10**
		rs	**221.794,72**				**159.505,43**	**11.752,84**	**50.536,45**
							273.808,71	**11.752,84**	**107.258,55**
1.1.2.1	**Risarcimenti giudiziari**	cp	**138.160,00**	**18.840,00**	**157.000,00**	**114.303,28**	**114.303,28**	**0,00**	**42.696,72**
		rs	**221.794,72**				**159.505,43**	**11.752,84**	**50.536,45**
							273.808,71	**11.752,84**	**93.233,17**
1281	Spese per liti.	cp	138.160,00	18.840,00	157.000,00	114.303,28	114.303,28	0,00	42.696,72
		rs	221.794,72				159.505,43	11.752,84	50.536,45
							273.808,71	11.752,84	93.233,17
1282	Spese per interessi e rivalutazione monetaria.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	**Fondo di riserva**	cp	**17.300,00**	**-3.274,62**	**14.025,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.025,38**
1283	Fondo di riserva.	cp	17.300,00	-3.274,62	14.025,38	0,00	0,00	0,00	14.025,38
1.1.3	**INTERVENTI**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.3.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
1284	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (r=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**1.889.933,00**	**333.517,00**	**2.223.450,00**	**609.248,91**	**36.689,15**	**2.126.445,07**	**60.315,78**
		rs	**2.856.361,69**				**1.147.183,10**	**1.706.647,63**	**2.530,96**
							1.183.872,25	**3.833.092,70**	**62.846,74**
1.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**1.889.933,00**	**333.517,00**	**2.223.450,00**	**609.248,91**	**36.689,15**	**2.126.445,07**	**60.315,78**
		rs	**2.856.361,69**				**1.147.183,10**	**1.706.647,63**	**2.530,96**
							1.183.872,25	**3.833.092,70**	**62.846,74**
1.2.1.2	**Informatica di servizio**	cp	**1.889.933,00**	**333.517,00**	**2.223.450,00**	**609.248,91**	**36.689,15**	**2.126.445,07**	**60.315,78**
		rs	**2.856.361,69**				**1.147.183,10**	**1.706.647,63**	**2.530,96**
							1.183.872,25	**3.833.092,70**	**62.846,74**
4250	Spese per il sistema informativo.	cp	1.889.933,00	333.517,00	2.223.450,00	609.248,91	36.689,15	2.126.445,07	60.315,78
		rs	2.856.361,69				1.147.183,10	1.706.647,63	2.530,96
							1.183.872,25	3.833.092,70	62.846,74
2.	**SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	cp	**15.937.159,00**	**7.122.724,78**	**23.059.883,78**	**20.553.925,40**	**17.707.638,51**	**2.846.286,89**	**2.505.958,38**
		rs	**3.610.696,10**				**2.881.188,22**	**278.515,60**	**450.992,28**
							20.588.826,73	**3.124.802,49**	**2.956.950,66**
2.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**15.387.159,00**	**6.416.400,78**	**21.803.559,78**	**19.459.709,74**	**17.112.265,39**	**2.347.444,35**	**2.343.850,04**
		rs	**3.075.510,53**				**2.414.995,05**	**214.169,42**	**446.346,06**
							19.527.260,44	**2.561.613,77**	**2.790.196,10**

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i) (n=e+i)	(l=h-i-m) (o=f+l)	(m) (p=g+m)
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**	cp	**15.387.159,00**	**6.416.400,78**	**21.803.559,78**	**19.459.709,74**	**17.112.265,39**	**2.347.444,35**	**2.343.850,04**
		rs	**3.075.510,53**				**2.414.995,05**	**214.169,42**	**446.346,06**
							19.527.260,44	**2.561.613,77**	**2.790.196,10**
	Informatica	cp	**52.317,00**	**52.317,00**	**104.634,00**	**40.722,91**	**28.402,35**	**12.320,56**	**63.911,09**
		rs	**7.040,60**				**7.040,60**	**0,00**	**0,00**
							35.442,95	**12.320,56**	**63.911,09**
2286	Minute spese per materiale informatico.	cp	52.317,00	52.317,00	104.634,00	40.722,91	28.402,35	12.320,56	63.911,09
		rs	7.040,60				7.040,60	0,00	0.00
							35.442,95	12.320,56	63.911,09
	Beni e servizi	cp	**15.334.842,00**	**6.364.083,78**	**21.698.925,78**	**19.418.986,83**	**17.083.863,04**	**2.335.123,79**	**2.279.938,95**
		rs	**3.068.469,93**				**2.407.954,45**	**214.169,42**	**446.346,06**
							19.491.817,49	**2.549.293,21**	**2.726.285,01**
2287	Spese per acquisto di cancelleria, stampati e per il funzionamento degli uffici.	cp	598.246,00	992.181,60	1.590.427,60	1.365.436,11	799.271,64	566.164,47	224.991,49
		rs	352.059,02				328.263,35	19.058,85	4.736,82
							1.127.534,99	585.223,32	229.728,31
2288	Canoni acqua, energia elettrica, gas e telefoni.	cp	1.250.000,00	1.618.341,00	2.868.341,00	2.569.524,33	2.104.892,00	464.632,33	298.816,67
		rs	328.604,06				308.395,73	19.927,44	280.89
							2.413.287,73	484.559,77	299.097,56
2289	Funzionamento e manutenzione biblioteca. Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni.	cp	104.717,00	104.716,00	209.433,00	164.468,85	159.342,34	5.126,51	44.964,15
		rs	17.372,65				16.337,85	779,80	255.00
							175.680,19	5.906,31	45.219,15
2290	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	209.257,00	23.743,00	233.000,00	30.232,00	29.998,00	234,00	202.768,00
		rs	12.890,76				12.890,45	0,00	0.31
							42.888,45	234,00	202.768,31
2291	Manutenzione locali e relativi impianti.	cp	750.000,00	742.173,00	1.492.173,00	1.187.188,38	685.539,83	501.648,55	304.984.62
		rs	380.231,39				349.932,61	23.743,61	6.555,17
							1.035.472,44	525.392,16	311.539,79
2292	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	cp	225.600,00	25.522,00	251.122,00	217.862,96	176.969,17	40.893,79	33.259,04
		rs	3.560,86				3.325,68	55,77	179.41
							180.294,85	40.949,56	33.438.45
2293	Spese postali e telegrafiche	cp	447 343,00	447 343,00	894 686,00	844 899,77	779 136,25	65 763,52	49 786,23
		rs	275.931,92				275.931,92	0,00	0.00
							1.055.068,17	65.763,52	49.786,23

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2294	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per incontri sullo stato della giustizia amministrativa.	cp	145.023,00	16.114,00	161.137,00	121.419,80	116.520,70	4.899,10	39.717,20
		rs	11.218,30				11.038,30	180,00	0,00
							127.559,00	5.079,10	39.717,20
2295	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrtazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione.	cp	5.000,00	10.008,58	15.008,58	919,29	919,29	0,00	14.089,29
		rs	572,49				0,00	572,49	0,00
							919,29	572,49	14.089,29
2296	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	11.238.066,00	1.983.188,00	13.221.254,00	12.659.367,33	12.025.213,29	634.154,04	561.886,67
		rs	1.620.900,55				1.044.694,93	144.071,70	432.133,92
							13.069.908,22	778 225,74	994 020,59
2300	Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'amministrazione	cp	191.590,00	52.202,60	243.792,60	40.760,00	40.760,00	0,00	203.032,60
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							40.760,00	0,00	203.032,60
2297	Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni.	cp	45.000,00	223.551,00	268.551,00	106.267,92	89.201,90	17.066,02	162.283,08
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							89.201,90	17.066,02	162.283,08
2298	Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione.	cp	125 000,00	125 000,00	250 000,00	110.640,09	76 098,63	34 541,46	139 359,91
		rs	65.127,93				57.143,63	5.779,76	2.204,54
							133.242,26	40.321,22	141.564,45
2.1.2	**INTERVENTI**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
2.1.2.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
2299	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(r=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**550.000,00**	**706.324,00**	**1.256.324,00**	**1.094.215,66**	**595.373,12**	**498.842,54**	**162.108,34**
		rs	**535.185,57**				**466.193,17**	**64.346,18**	**4.646,22**
							1.061.566,29	**563.188,72**	**166.754,56**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**550.000,00**	**706.324,00**	**1.256.324,00**	**1.094.215,66**	**595.373,12**	**498.842,54**	**162.108,34**
		rs	**535.185,57**				**466.193,17**	**64.346,18**	**4.646,22**
							1.061.566,29	**563.188,72**	**166.754,56**
2.2.1.1	**Beni mobili**	cp	**550.000,00**	**706.324,00**	**1.256.324,00**	**1.094.215,66**	**595.373,12**	**498.842,54**	**162.108,34**
		rs	**535.185,57**				**466.193,17**	**64.346,18**	**4.646,22**
							1.061.566,29	**563.188,72**	**166.754,56**
5250	Acquisto attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie.	cp	550.000,00	706.324,00	1.256.324,00	1.094.215,66	595.373,12	498.842,54	162.108,34
		rs	535.185,57				466.193,17	64.346,18	4.646,22
							1.061.566,29	563.188,72	166.754,56
3.	**SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	cp	**2.134.070,00**	**5.534.033,28**	**7.668.103,28**	**7.295.025,30**	**4.397.596,94**	**2.897.427,07**	**373.079,47**
		rs	**5.705.841,10**				**2.409.224,85**	**3.257.299,64**	**39.316,61**
							6.806.821,79	**6.154.726,71**	**412.396,08**
3.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**1.884.070,00**	**5.284.033,28**	**7.168.103,28**	**7.015.507,49**	**4.256.717,50**	**2.758.788,70**	**152.597,28**
		rs	**5.412.191,35**				**2.141.380,93**	**3.231.493,81**	**39.316,61**
							6.398.098,43	**5.990.282,51**	**191.913,89**

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**	cp	**1.879.622,00**	**5.284.033,28**	**7.163.655,28**	**7.011.207,49**	**4.252.417,50**	**2.758.788,70**	**152.449,28**
		rs	**5.412.191,35**				**2.141.380,93**	**3.231.493,81**	**39.316,61**
							6.393.798,43	**5.990.282,51**	**191.765,89**
	Informatica	cp	**13.080,00**	**13.079,00**	**26.159,00**	**21.325,66**	**6.907,18**	**14.418,48**	**4.833,34**
		rs	**1.200,00**				**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
							8.107,18	**14.418,48**	**4.833,34**
3300	Minute spese per materiale informatico.	cp	13.080,00	13.079,00	26.159,00	21.325,66	6.907,18	14.418,48	4.833,34
		rs	1.200,00				1.200,00	0,00	0,00
							8.107,18	14.418,48	4.833,34
	Beni e servizi	cp	**1.866.542,00**	**5.270.954,28**	**7.137.496,28**	**6.989.881,83**	**4.245.510,32**	**2.744.370,22**	**147.615,94**
		rs	**5.410.991,35**				**2.140.180,93**	**3.231.493,81**	**39.316,61**
							6.385.691,25	**5.975.864,03**	**186.932,55**
3301	Spese per acquisto di cancelleria, stampati e per il funzionamento degli uffici.	cp	250.000,00	491.019,28	741.019,28	699.987,45	595.440,10	104.547,35	41.031,83
		rs	133.692,05				93.467,00	5.914,56	34.310,49
							688.907,10	110.461,91	75.342,32
3302	Canoni acqua, energia elettrica, gas e telefoni.	cp	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	1.143.508,03	1.049.390,33	94.117,70	6.491,97
		rs	67.419,10				66.303,54	1.115,55	0,01
							1.115.693,87	95.233,25	6.491,98
3303	Funzionamento e manutenzione biblioteca. Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni.	cp	31.000,00	39.000,00	70.000,00	66.960,70	66.960,70	0,00	3.039,30
		rs	852,80				852,80	0,00	0,00
							67.813,50	0,00	3.039,30
3304	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	72.000,00	8.000,00	80.000,00	79.043,98	78.583,38	460,60	956,02
		rs	5.274,21				4.881,50	392,71	0,00
							83.464,88	853,31	956,02

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
3305	Manutenzione locali e relativi impianti.	cp	850.000,00	3.854.900,00	4.704.900,00	4.681.058,09	2.180.586,41	2.500.471,68	23.841,91
		rs	5.152.771,38				1.927.085,28	3.220.679,99	5.006,11
							4.107.671,69	5.721.151,67	28.848,02
3306	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	cp	113.006,00	20.000,00	133.006,00	131.065,61	113.827,57	17.236,75	1.941,88
		rs	19.899,85				16.715,43	3.184,42	0,00
							130.543,00	20.421,17	1.941,88
3307	Spese postali e telegrafiche.	cp	91.555,00	91.555,00	183.110,00	172.993,72	146.077,32	26.916,40	10.116,28
		rs	30.668,06				30.668,06	0,00	0,00
							176.745,38	26.916,40	10.116,28
3309	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrtazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione.	cp	3.401,00	3.401,00	6.802,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.802,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							1.000,00	0,00	5.802,00
3310	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
3311	Spese di giustizia, per notificazioni e comunicazioni.	cp	42.500,00	0,00	42.500,00	10.471,40	10.471,40	0,00	32.028,60
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							10.471,40	0,00	32.028,60
3312	Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione.	cp	13.080,00	13.079,00	26.159,00	3.792,85	3.173,11	619,74	22.366,15
		rs	413,90				207,32	206,58	0,00
							3.380,43	826,32	22.366,15
3.1.2	**INTERVENTI**	cp	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**148,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4.300,00	**0,00**	**148,00**
3.1.2.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
3313	Spese per i servisi sociali	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
3.1.2.2	**Contributi ad Enti**	cp	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**148,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4.300,00	**0,00**	**148,00**

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b-a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) ( ) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
3314	Contributi ad organismi internazionali.	cp	4.448,00	0,00	4.448,00	4.300,00	4.300,00	0,00	148,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							4.300,00	0,00	148,00
2.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**279.517,81**	**140.879,44**	**138.638,37**	**220.482,19**
		rs	**293.649,75**				**267.843,92**	**25.805,83**	**0,00**
							408.723,36	**164.444,20**	**220.482,19**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**279.517,81**	**140.879,44**	**138.638,37**	**220.482,19**
		rs	**293.649,75**				**267.843,92**	**25.805,83**	**0,00**
							408.723,36	**164.444,20**	**220.482,19**
2.2.1.1	**Beni mobili**	cp	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**279.517,81**	**140.879,44**	**138.638,37**	**220.482,19**
		rs	**293.649,75**				**267.843,92**	**25.805,83**	**0,00**
							408.723,36	**164.444,20**	**220.482,19**
6250	Acquisto attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie.	cp	250.000,00	250.000,00	500.000,00	279.517,81	140.879,44	138.638,37	220.482,19
		rs	293.649,75				267.843,92	25.805,83	0,00
							408.723,36	164.444,20	220.482,19

ALLEGATO *A*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2003

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE

FONDO ESISTENTE ALL'1.1.2003	+	86.208.862,05
SOMME AFFLUITE IN TESORERIA	+	157.618.091,64
SOMME RIMESSE ALLA BANCA D'ITALIA	-	170.652.669,62
FONDO ESISTENTE AL 31.12.2003	+	73.174.284,07
SOMME ANCORA DA VERSARE ALLA BANCA D'ITALIA PER PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE SEZIONI DI TESORERIA FINO AL 31.12.2003(Nov/Dic)	-	38.827.674,42
SOMMA GIACENTE SUL C/C DI TESORERIA N. 22331	+	34.346.609,65
SOMMA GIACENTE SUL C/C POSTALE N. 37142015 DA VERSARE SUL C/C DI TESORERIA	+	2.655.283,54
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2003	**+**	**37.001.893,19**

ALLEGATO *B*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO		44.721.505,17
RISCOSSIONI		
IN CONTO COMPETENZA	160.204.380,88	
IN CONTO RESIDUI	-	
		+ 160.204.380,88
PAGAMENTI		
IN CONTO COMPETENZA	156.876.720,55	
IN CONTO RESIDUI	11.047.272,31	
		- 167.923.992,86
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO		**+ 37.001.893.19**
RESIDUI ATTIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-	
DELL'ESERCIZIO	-	
RESIDUI PASSIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	6.475.528,09	
DELL'ESERCIZIO	16.043.072,04	
		- 22.518.600,13
AVANZO(+) O DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE		**+ 14.483.293,06**
QUOTA VINCOLATA AVANZO ESERCIZIO 2002		**- 5.570.138,32**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2003 DISPONIBILE		***+ 8.913.154,74***

ALLEGATO *C*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2003

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Storni da capitoli a capitoli

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO IN €
13.5.2003	Storno	+	1201/E	51.393,18
		+	1287/S	24.750,00
		+	1288/S	1.893,18
		+	1289/S	24.750,00
27.6.2003	Storno	+	1301/E	8.585.584,22
		+	1250/S	10.639,02
		+	1251/S	53.400,00
		+	1252/S	44.783,80
		+	1253/S	1.211.517,00
		+	1254/S	52.000,00
		+	1260/S	52.000,00
		+	1262/S	637.013,64
		+	1268/S	1.000.000,00
		+	1269/S	3.000.000,00
		+	1274/S	126.270,00
		+	1276/S	125.000,00
		+	1279/S	13.000,00
		+	1283/S	618.248,76
		+	2287/S	77.190,00
		+	2288/S	9.000,00
		+	2292/S	25.522,00
		+	2297/S	30.000,00
		+	3305/S	1.500.000,00
24.7.2003	Storno	+	1201/E	391.810,72
		+	1287/S	194.922,21
		+	1288/S	2.821,70
		+	1289/S	194.066,81
10.10.2003	Storno	+	1201/E	196.470,28
		+	1287/S	114.941,52
		+	1289/S	81.528,76
14.11.2003	Storno	+	1201/E	149.852,87
		+	1202/E	1.170.375,55
		+	1251/S	28.424,37
		+	1252/S	2.647,30
		+	1269/S	78.878,23
		+	1283/S	555.525,65
		+	1287/S	149.852,87
		+	3305/S	504.900,00

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO IN €
14.11.2003	Storno	-	2288/S	71.500,00
		+	2287/S	1.500,00
		+	5250/S	70.000,00
14.11.2003	Storno	-	2291/S	11.000,00
		+	2288/S	11.000,00
5.12.2003	Storno	-	2288/S	10.000,00
		+	2287/S	10.000,00
19.12.2003	Storno	-	2288/S	3.173,00
		+	2291/S	3.173,00
19.12.2003	Storno	+	1202/E	524.757,90
		+	1283/S	524.757,90

Fondo di riserva

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
10.2.2003	Integrazione	+	1101/E	3.856.354,00
		+	1283/S	3.856.354,00
16.5.2003	Prelevamento	-	1283/S	1.841.774,00
		+	1101/E	15.000.000,00
		+	1250/S	41.918,00
		+	1251/S	35.326,00
		+	1252/S	26.870,00
		+	1254/S	17.043,00
		+	1256/S	5.082,00
		+	1257/S	14.670,00
		+	1258/S	1.042.485,04
		+	1263/S	21.072,00
		+	1264/S	1.240,00
		+	1265/S	53.180,00
		+	1266/S	660.000,00
		+	1268/S	595.960,00
		+	1269/S	1.672.853,18
		+	1270/S	51.646,00
		+	1271/S	51.646,00
		+	1272/S	51.646,00
		+	1273/S	2.703.000,00
		+	1274/S	1.017.097,00
		+	1275/S	20.000,00
		+	1276/S	14.000,00
		+	1277/S	8.000,00
		+	1278/S	12.911,00
		+	1281/S	18.840,00
		+	1291/S	15.910,00
		+	2286/S	52.317,00
		+	2287/S	620.991,60
		+	2288/S	1.638.014,00
		+	2289/S	104.716,00

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
		+	2290/S	23.743,00
		+	2291/S	750.000,00
		+	2293/S	447.343,00
		+	2294/S	16.114,00
		+	2295/S	10.008,58
		+	2296/S	1.983.188,00
		+	2297/S	72.110,00
		+	2298/S	125.000,00
		+	2300/S	52.202,60
		+	3300/S	13.079,00
		+	3301/S	250.000,00
		+	3302/S	400.000,00
		+	3303/S	31.000,00
		+	3304/S	8.000,00
		+	3305/S	850.000,00
		+	3307/S	91.555,00
		+	3309/S	3.401,00
		+	3312/S	13.079,00
		+	4250/S	333.517,00
		+	5250/S	550.000,00
		+	6250/S	250.000,00
6.6.2003	Prelevamento	-	1283/S	199.952,65
		+	1270/S	50.000,00
		+	1287/S	149.952,65
24.7.2003	Prelevamento	-	1283/S	101.441,00
		+	2297/S	101.441,00
26.9.2003	Prelevamento	-	1283/S	1.265.019,28
		+	1258/S	824.000,00
		+	2287/S	27.000,00
		+	2288/S	45.000,00
		+	3301/S	241.019,28
		+	3302/S	100.000,00
		+	3303/S	8.000,00
		+	3306/S	20.000,00
14.11.2003	Prelevamento	-	1283/S	1.080.324,00
		+	1251/S	120.000,00
		+	1260/S	140.000,00
		+	1262/S	138.500,00
		+	1265/S	70.000,00
		+	2287/S	255.500,00
		+	2297/S	20.000,00
		+	3302/S	250.000,00
		+	5250/S	86.324,00
19.12.2003	Prelevamento	-	1283/S	1.069.650,00
		+	1274/S	44.650,00
		+	1278/S	25.000,00
		+	3305/S	1.000.000,00

CONSISTENZA DEI BENI MOBILI IN USO AL 31 DICEMBRE 2003

CONSIGLIO DI STATO

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2003	AUMENTI 1.1.-31.12.2003	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2003	CONSISTENZA 31.12.2003
I	9.496.958,84	472.926,99	9.028,84	9.960.856,99
II	655.875,97	36.766,34	-	692.642,31
VI	55.722,42	-	-	55.722,42
TOTALE	10.208.557,23	509.693,33	9.028,84-	10.709.221,72

Tribunali Amministrativi Regionali

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2003	AUMENTI 1.1.-31.12.2003	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2003	CONSISTENZA 31.12.2003
I	16.251.138,04	1.093.371,51	234.281,51	17.110.228,04
II	2.843.683,36	232.384,60	1.493,26	3.074.574,70
VI	84.982,99	-	-	84.982,99
TOTALE	19.179.804,39	1.325.756,11	235.774,77	20.269.785,73

NEL COMPLESSO

CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2003	AUMENTI 1.1.-31.12.2003	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2003	CONSISTENZA 31.12.2003
I	25.748.096,89	1.566.298,50	243.310,35	27.071.085,04
II	3.499.559,33	269.150,94	1.493,26	3.767.217,01
VI	140.705,40	-	-	140.705,40
TOTALE	29.388.361,62	1.835.449,44	244.803,61	30.979.007,45

04A09084

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 13 settembre 2004:

De Lorenzo Ciro, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Cisternino, d.n. Brindisi, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Giorgi Paolo, notaio residente nel comune di Acireale, d.n. Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Ceccherini Beatrice, notaio residente nel comune di Borgo San Lorenzo, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Monacò Simone, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Russo Filippo, notaio residente nel comune di Reggello, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

De Paola Gianluigi, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, d.n. Firenze, con l'anzidetta condizione;

Ersoch Massimo, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Pistoia, d.n. Firenze, con l'anzidetta condizione;

Pannone Carlo, notaio residente nel comune di Tivoli, d.n. Roma, è trasferito nel comune di L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Catanese Carmela Flavia, notaio residente nel comune di San Pier Niceto, d.n. Messina, è trasferito nel comune di Messina, con l'anzidetta condizione;

Sapuppo Stefano, notaio residente nel comune di Pieve Emanuele, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Binasco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Caccia Antonio, notaio residente nel comune di Sesto Calende, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Cernusco sul Naviglio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tosi Andrea, notaio residente nel comune di Samarate, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Gallarate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gardelli Stefano, notaio residente nel comune di Fidenza, d.n. Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

d'Ambrosio Chiara, notaio residente nel comune di Minervino Murge, d.n. Trani, è trasferito nel comune di Canosa di Puglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

04A09358

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Angera

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Angera (Varese).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A09247

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. mo Sacramento e Rosario, in Saltrio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Saltrio (Varese).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A09248

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Morte et Orazione, in Novi Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita Morte et Orazione, con sede in Novi Ligure (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Tortona (Alessandria).

04A09249

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Zignago

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Zignago, fraz. Pieve.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Pietro Apostolo, con sede in Zignago (La Spezia), fraz. Pieve.

04A09250

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Immacolata Concezione, in La Spezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita della Immacolata Concezione, con sede in La Spezia, fraz. Marola.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Vito Martire, con sede in La Spezia, fraz. Marola.

04A09251

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS.ma dei Sette Dolori, in La Spezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di Maria SS. ma dei Sette Dolori, con sede in La Spezia, fraz. Fabiano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, con sede in La Spezia, fraz. Fabiano Alto.

04A09252

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Croce, in Follo (frazione Bastremoli)

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in Follo (La Spezia), fraz. Bastremoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Martino, con sede in Follo (La Spezia), fraz. Bastremoli.

04A09253

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Croce, in Follo (frazione Sorbolo)

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in Follo (La Spezia), fraz. Sorbolo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Lorenzo, con sede in Follo (La Spezia), fraz. Sorbolo.

04A09254

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Croce, in La Spezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in La Spezia, fraz. Pegazzano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in La Spezia, fraz. Pegazzano.

04A09255

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Calice al Cornoviglio (frazione Castello).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Calice al Cornoviglio (La Spezia), fraz. Castello.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Santa Maria Lauretana, con sede in Calice al Cornoviglio (La Spezia), fraz. Castello.

04A09256

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento e N.S. Caravaggio, in Varese Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. mo Sacramento e N.S. Caravaggio, con sede in Varese Ligure (La Spezia), fraz. Teviggio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Rocco, con sede in Varese Ligure (La Spezia), fraz. Teviggio.

04A09257

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Disicplinanti di San Giovanni Battista Decollato, in Lerici

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita dei Disciplinanti di San Giovanni Battista Decollato, con sede in Lerici (La Spezia), fraz. Pugliola.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Santa Lucia, con sede in Lerici (La Spezia), fraz. Pugliola.

04A09258

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Rocco, in Zignago

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di San Rocco, con sede in Zignago (La Spezia), fraz. Torpiana e Valgiuncata.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Martino Vescovo, con sede in Zignago (La Spezia), fraz. Torpiana e Valgiuncata.

04A09259

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Calice al Cornoviglio (frazione Madrignano).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. mo Sacramento, con sede in Calice al Cornoviglio (La Spezia), fraz. Madrignano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia dei SS. Margherita e Nicolò, con sede in Calice al Cornoviglio (La Spezia), fraz. Madrignano.

04A09260

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Girolamo, in Sarzana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita di San Girolamo, con sede in Sarzana (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in Sarzana (La Spezia).

04A09261

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Sarzana

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 12 luglio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Sarzana (La Spezia), fraz. S. Caterina.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Santa Caterina V. e M., con sede in Sarzana (La Spezia).

04A09262

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 settembre 2004

Dollaro USA	1,2276
Yen giapponese	134,57
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,68335
Corona svedese	9,0573
Franco svizzero	1,5452
Corona islandese	87,59
Corona norvegese	8,3950
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	31,478
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6622
Lira maltese	0,4281
Zloty polacco	4,3163
Leu romeno	41141
Tallero sloveno	239,9600
Corona slovacca	39,875
Lira turca	1865426
Dollaro australiano	1,7442
Dollaro canadese	1,5855
Dollaro di Hong Kong	9,5749
Dollaro neozelandese	1,8502
Dollaro di Singapore	2,0746
Won sudcoreano	1408,06
Rand sudafricano	7,9017

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09359

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Baby Service a r.l.», in L'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

Baby Service a r.l. con sede in L'Aquila, B.U.S.C. 2143, costituita per rogito del notaio Antonello Faraone in data 12 dicembre 1996, repertorio n. 6355.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09264

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999, relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso, di cui ai regolamenti (CE) n. 1782/03 e n. 2237/03 (Raccolto 2004).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei coltivatori di taluni seminativi, l'area di base globale nazionale, fissata in 5,801.200 milioni di ettari, non è stata superata per il raccolto 2004.

Conseguentemente, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in ettari 400.800, risulta invece superata, in via previsionale, nella misura del 14,8223% e, pertanto, allo stato, le superfici investite a mais ammissibili ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

La superficie massima garantita per il grano duro nelle regioni tradizionali, fissata in ettari 1.646.000, è stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari a ettari 1.951.793. La superficie massima garantita per il grano duro nelle zone non tradizionali, fissata in ettari 4.000, risulta ugualmente superata, in quanto sono state dichiarate superfici per ettari 22.087,60. Il superamento delle predette superfici comporta la riduzione del pagamento supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso, fissata in ettari 219.588, è stata superata, atteso che le superfici dichiarate, in via previsionale, risultano pari a 225.628,07 ettari.

04A09365

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401225/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410100040924 *

€ 0,77